

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2025, n. 165.

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.

(25G00176) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano e nomina del commissario straordinario.

(25A06066) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano e nomina del commissario straordinario.

(25A06067) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana e nomina del commissario straordinario. (25A06068) Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2025.

Iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. (25A06069) Pag. 6



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 6 novembre 2025.

Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (25A06119). *Pag.* 9

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 27 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Cooperative agricole Basilicata - CO.C.A.B.», in Potenza. (25A06021). *Pag.* 21

DECRETO 30 ottobre 2025.

Annullamento del decreto direttoriale del 1° ottobre 2025, di scioglimento della «Terre del Cesanese s.c.r.l.», in Piglio e nomina del commissario liquidatore. (25A06022). *Pag.* 22

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 2 ottobre 2025.

Procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l'utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale. (25A05999). *Pag.* 23

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

ACCORDO 23 ottobre 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla nuova modulistica standardizzata - settore commercio. Aggiornamento modulo «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso». (Rep. atti n. 140/CU). (25A06000). . . *Pag.* 53

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
**Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo - Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (Delibera n. 36/2025). (25A06049). *Pag.* 66

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma, per l'ambito territoriale «altri comuni del cratere». (Delibera n. 39/2025). (25A06050). *Pag.* 70

**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERA 29 ottobre 2025.

Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione. (Delibera n. 23725). (25A06070). *Pag.* 74

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Terazosina cloridrato, «Prostatil». (25A05979). . . *Pag.* 84

Rettifica della determina n. 601/2025 del 26 settembre 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib esilato, «Puqod». (25A05980). *Pag.* 84

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di 6-fluoro-(18F)-L-diidrossifenilalanina (o 6-fluoro-(18F)-L-dopa), Fluorodopa (18F) Curium Austria. (25A05981). *Pag.* 85

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lercanidipina Omnia-pharm» (25A05982). *Pag.* 85

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lercanidipina Omnia-pharm» (25A05983). *Pag.* 86

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel e acido acetilsalicilico, «Clopidogrel e Acido acetilsalicilico DOC». (25A06071). *Pag.* 86

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eptifibatide, «Eptifibatide Alida». (25A06072). *Pag.* 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Mylatabi» (25A06073). *Pag.* 88

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona» (25A06074). . . *Pag.* 89



**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

Modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro. (25A06075). *Pag.* 90

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione del Monastero Claustrale di Santa Chiara, in Leivi, nel Monastero di S. Chiara, in Vicoforte. (25A06076) *Pag.* 90

Fusione per incorporazione della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata «Istituto Universitario Salesiano» nell'ente denominato «Salesiani Don Bosco Mestre», entrambi in Venezia Mestre. (25A06077) *Pag.* 90

Trasferimento della sede dell'istituto secolare «Missionarie di Maria Regina dei Cuori» da Reggio Calabria a Brignano Gera d'Adda. (25A06078) *Pag.* 90

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2025. (25A06079) *Pag.* 90

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Salute 2. (25A06023) *Pag.* 91

Contratti di sviluppo - Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni relative ai regimi di aiuto SA.109439 (2023/N) e SA.112546 (2023/N). (25A06024) *Pag.* 91

Accordi per l'innovazione 2025 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione (25A06025) *Pag.* 91





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2025, n. 165.

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:

a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;

b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;

c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;

d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità alle seguenti disposizioni:

a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.

Art. 3.

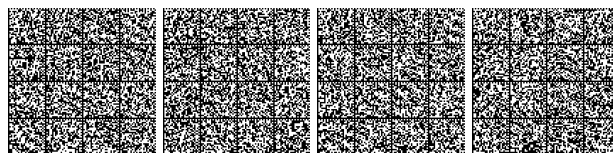
Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale

1. Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacità operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.

2. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «*Bilateral Borrowing Agreement*», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024.

3. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, l'importo massimo del prestito erogabile è confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della quota di cui al comma 1.

4. Per l'aumento della quota di cui al comma 1 è concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sui prestiti la cui estensione è autorizzata dai commi 2 e 3 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.



5. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono regolati mediante apposite convenzioni.

Art. 4.

Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024, per complessive 205.130 nuove azioni.

Art. 5.

Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Società interamericana di investimento

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Società interamericana di investimento, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione CII/AG-5/24 del 10 marzo 2024, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento.

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 è valutata in complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

Art. 6.

Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o più accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facoltà, nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Art. 7.

Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.

2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1388):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI e dal Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 19 febbraio 2025.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione,



editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e Tesoro), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 15 aprile 2025; il 27 maggio 2025; il 3 e il 4 giugno 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 16 settembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2604):

Assegnato alla Commissione III (Affari Esteri e Comunitari), in sede referente, il 19 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VI (Finanze).

Esaminato dalla Commissione III (Affari Esteri e Comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025; l'1 e 8 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 27 ottobre 2025 e approvato, definitivamente, il 28 ottobre 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 71 del 27 marzo 1947 - Suppl. Ordinario n. 71.

— La legge 11 febbraio 1991, n. 53 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 1991 - Suppl. Ordinario n. 53.

— La legge 24 dicembre 1974, n. 880 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1972.

Note all'art. 3:

— Si riportano i commi 636 e 637 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46:

«636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.

637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23

miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

«Art. 2 (*Proroghe onerose di termini*). — 1.-12-terdecies (*omissis*).

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini):

«Art. 13 (*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*). — 1.-6. (*omissis*).

6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

(*omissis*).».

Note all'art. 8:

— Si riporta il comma 723 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 43:

«723. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

25G00176



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ottaviano (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisca parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Roberto Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ottaviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 ottobre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 ottobre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Roberto Esposito, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 23 ottobre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Saviano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

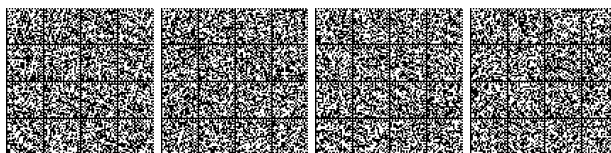
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luigia Sorrentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Saviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 ottobre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 ottobre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luigia Sorrentino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 23 ottobre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Somma Vesuviana (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ida Carbone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 ottobre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 ottobre 2025.

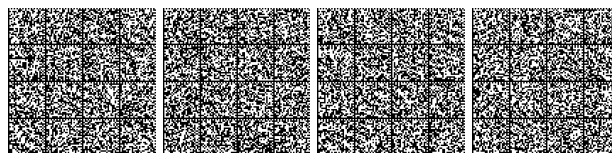
Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ida Carbone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 23 ottobre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06068



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

ALLEGATO

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2025.

Iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 5 novembre 2025 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2239 della Commissione del 29 ottobre 2025 recante iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 5 novembre 2025 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2239 della Commissione del 29 ottobre 2025.

I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 novembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«FRAGOLA DELLA BASILICATA»
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» designa i frutti della fragola coltivata (*Fragaria x ananassa*), del genere *Fragaria*, famiglia delle *Rosaceae*, ed è riservata ai frutti di fragola derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente disciplinare, distinta per una produzione a partire da novembre fino a tutto giugno, di un'ampia gamma di varietà di seguito indicate:

Sabrosa, Inspire, NSG 203, NSG 465, NSG 207, Sabrina, Melissa, Marisol, Flavia, Ardea, Arvem, Elide, Flaminia, Koinè, Ligea, Limvalnera, Marielouise, Medi, Nabila, Partenope, Primavera, Red Sayra, Red Samantha, Red Shaïda, Red Sara, Renewal, Pajaro, Tudla, Thetis.

Caratteristiche dei frutti:

forma conico allungata;

colore rosso chiaro, intenso, brillante.

Caratteristiche qualitative:

sapore naturalmente dolce e fruttato;

frutti provvisti di calice;

gradi brix non inferiori a 7,5°;

acidità titolabile non superiore a 9 meq/100 g;

consistenza non inferiore 550 g/cmq.

Calibro:

i frutti destinati al consumo fresco devono avere un calibro minimo di 25 mm.

Caratteristiche sanitarie ed estetiche dei frutti:

integri e senza danni;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di prodotti fitosanitari;

esenti da parassiti.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticeci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori (e dalla tenuta dei registri di produzione e condizionamento). Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



Art. 5.

Metodo di ottenimento

Possono fregiarsi della denominazione «Fragola della Basilicata» le produzioni ottenute con tecniche di coltivazione ordinarie. La coltivazione avviene sia in coltura protetta sia in pieno campo, in suolo e fuori suolo.

Le piante devono rispettare i requisiti relativi alla certificazione fitosanitaria e genetica del materiale di propagazione. Si possono utilizzare le tipologie di pianta a radice nuda/pianta fresca, cima radicata e frigoconservata.

I sestii di impianto devono essere quelli ordinariamente adottati atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta, oltre a una normale areazione e soleggiamento della stessa. La densità di piante è variabile fino a un massimo di 80.000 piante/ha in pieno campo e serra-tunnel serra, e 150.000 piante/ha nel fuori suolo. La produzione unitaria massima consentita di «Fragola della Basilicata» è fissata in quintali 500 per ettaro in pieno campo e serra tunnel e in quintali 1000 per ettaro per la coltivazione in fuori suolo.

Gestione del suolo

Nella gestione del suolo si assicura un equilibrio pedologico volto a salvaguardare la fertilità del suolo adeguata per la coltivazione.

Irrigazione

L'irrigazione deve essere effettuata in maniera localizzata tramite ali gocciolanti disposte sotto la pacciamatura; l'apporto di acqua è in base alle condizioni climatiche ed alla fase fenologica della coltura.

Controllo delle infestanti

Il controllo delle infestanti viene assicurato grazie all'uso della pacciamatura ed è ammesso anche il diserbo tra le file.

Difesa fitosanitaria

La difesa fitosanitaria viene condotta secondo le metodologie previste dalla Produzione integrata obbligatoria per il controllo di patogeni e parassiti (direttiva europea 2009/128/CE).

Raccolta

Il periodo di raccolta della «Fragola della Basilicata» è compreso tra il mese di novembre e quello di giugno. Nella raccolta si selezionano i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo e rispettano le caratteristiche dei frutti e qualitative di cui all'art. 2, previste per la commercializzazione. La raccolta deve essere effettuata manualmente e i frutti devono essere provvisti di calice.

Le tecniche di coltivazione in suolo e fuori suolo, come la gestione della fertilizzazione, del controllo dei parassiti e patogeni, le tecniche di forzatura, sono le medesime; l'unica differenza sta nell'uso del substrato colturale. In coltura fuori suolo si possono utilizzare i seguenti substrati:

fibra di cocco
lana di roccia
perlite.

La coltivazione protetta (serra, tunnel serra) rispetto al pieno campo prevede la stessa gestione tranne che per la copertura delle strutture con film plastici.

Conservazione

È ammesso l'utilizzo di celle frigorifere per la frigo-conservazione di massimo tre giorni.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

L'indicazione geografica protetta «Fragola della Basilicata» si basa sulla qualità del prodotto e ha un pregresso nella storicità della coltivazione e dell'uso della fragola in Basilicata.

Qualità

La qualità è dovuta a fattori specifici della zona geografica, che favoriscono la coltivazione della fragola: pedologici, climatici e umani. Tali fattori agiscono in connessione tra loro ed hanno determinato la notorietà del prodotto rispetto al luogo, tanto da identificarlo con il nome di «Fragola della Basilicata».

Il territorio di produzione è contraddistinto dalla presenza di terreni e condizioni climatiche particolarmente idonee, che influenzano direttamente la qualità dei frutti. In una vasta pianura alluvionale il terreno, con pH compreso tra 6,5 e 7,5, ben drenato, con sabbia, limo e argilla nelle medesime proporzioni, è perfettamente adatto alla coltivazione della fragola. A questo si aggiunge un'ottima qualità dell'acqua utilizzata per irrigazione, che presenta una conducibilità di 500 microsiemens/cm. La combinazione di questi parametri conferisce alla coltivazione della fragola condizioni culturali ottimali, accrescendo note positive nelle sue caratteristiche.

Il clima, mite anche nella stagione invernale (temperature medie di 10,5°C e minime di 1,3°C, che raramente si attestano al di sotto di 0°C), è caratterizzato da scarsi sbalzi termici e una piovosità media di circa 550 mm, distribuiti nei periodi autunno-vernini. La quantità di radiazione solare annua risulta tra le più elevate d'Europa e, tutti insieme, favoriscono un adeguato sviluppo vegeto-produttivo della fragola. Queste condizioni determinano inoltre produzioni costanti nel tempo, da novembre a giugno, esaltando le caratteristiche qualitative e al consumo.

Infine, la lunga esperienza accumulata dagli agricoltori nella coltivazione della fragola ha permesso di valorizzare al meglio il rapporto vocazione territoriale/potenzialità delle diverse varietà, connubio fondamentale per l'ottenimento di frutti di qualità. L'assortimento varietale della «Fragola della Basilicata» di cui all'art. 2 è infatti ampio e deriva dalla sintesi equilibrata operata dai produttori sulla capacità di adattamento delle varietà all'ambiente di coltivazione.

L'elevata qualità della fragola è stata confermata dall'attività sperimentale condotta presso l'Azienda agricola sperimentale dimostrativa pubblica «Pantanello» di Metaponto (ALSIA-Regione Basilicata), Unità operativa nel gruppo di lavoro «Fragola» nell'ambito del progetto finalizzato MiPAAF-Regioni Liste di orientamento varietale dei fruttiferi (1993-2015). Complessivamente il quesito Progetto ha svolto valutazioni comparative su cinque regioni meridionali (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) nelle annate 2002-2008 e 2010-2014. Gli esiti sono stati pubblicati nei volumi della Monografia di cultivar di fragola, a cura di W. Faedi *et al.*, Roma, MiPAAFCRA 2009 e 2015. Da questi risulta che la «Fragola della Basilicata» nelle sue varietà in coltivazione è di qualità superiore rispetto ad altri areali di coltivazione meridionali per consistenza, gradi Brix e minore acidità, riportate nell'art. 2 del presente disciplinare.

Tali caratteristiche di qualità hanno portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che apprezzano la «Fragola della Basilicata» e in sede di acquisto ne riconoscono il maggiore prezzo rispetto a fragole di altra provenienza (fonti esterne: Ministero dello sviluppo economico-Osservatorio prezzi, ultima ricognizione 22 gennaio 2025; SO.GE.M.I. S.p.a. - Mercato Agroalimentare di Milano; Veronamercato S.p.a. - Consultazione listini).

Storicità della coltivazione e dell'uso

Dal punto di vista del pregresso della storicità nella coltivazione e nell'uso della fragola in Basilicata, esso si fonda e racchiude fattori:

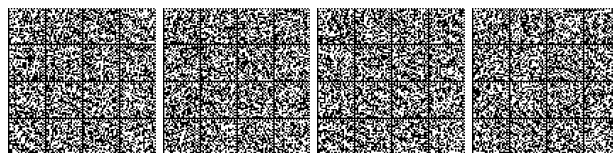
culturali (definizione di areali privilegiati in età greco-romana a cominciare proprio dal Metapontino, ossia la fascia costiera della Basilicata sul Mare Ionio);

tradizionali (la fragola nell'alimentazione locale e nella farmacopea);

sperimentali (l'introduzione della coltura nei territori regionali richiamati dalla tradizione);

sociali (l'attrattiva delle aree di produzione su comunità distanti da esse, pur sempre entro i confini regionali ma coinvolte nella raccolta).

All'inizio, la facile deperibilità ne sconsiglia la commercializzazione su lunghe distanze. Il favore accordato nel XVII secolo al consumo del frutto e delle foglie accompagna la sua diffusione. Nell'area tradizionale del Vulture si tramanda, ancora agli inizi del XX secolo,



la coltivazione della fragola in consociazione nei vigneti su terreni in pendenza. Le fragole sono piantate negli interfilari, sui bordi dei solchi usati per la raccolta e per il deflusso regolare delle acque di ruscellamento superficiale.

Rientrando in una cultura alimentare regionale fondata sul consumo prevalente di vegetali (cereali, legumi, ortaggi, vino, olio e frutta), si attribuiscono alla fragola proprietà salutari e medicamentose. Agli inizi del 1800, secondo la Statistica murattiana, frutti e foglie della fragola (citata per la Basilicata anche come *fragaria*), sono ufficialmente riconosciuti ad uso erboristico e ritenuti degni di menzione, perché «utili alle arti» medica e gastronomica nei Comuni di Melfi e Rapolla. Si aggiungono Venosa e poi Barile, Ripacandida, Ginestra e Maschito, dove rimane la parola *arbëreshë* per indicarla (alb. *drethza*, «fragola»); La «Statistica» del Regno di Napoli nel 1811, a cura di D. Demarco, t. III, Roma-Acc. Naz. dei Lincei 1988). A distanza di circa un secolo nello stesso comprensorio del Melfese vengono compiuti sia alcuni tentativi di coltivazione della fragola *Fragaria x ananassa*, suscitando l'attenzione delle cattedre ambulanti per ottenere fragole tardive; sia esperimenti per riuscire a conservare le fragole fino a quattro giorni dalla raccolta (Rivista della stampa agraria, in L'Agricoltura del Melfese, I, 1910).

Sulla costa ionica la coltivazione della fragola prende un deciso avvio intorno al 1961, con la provenienza dei lavoratori stagionali da diversi paesi della Basilicata dell'interno, dove si è praticata anche la raccolta della fragola selvatica come nel Lagonegrese. La sperimentazione condotta a Venosa, a Villa d'Agri (Marsicovetere) e poi a Rotonda, a Valsinni e nei comuni della costa ionica, da Bernalda a Nova Siri (ossia l'area geografica del Metapontino), portano nel 1969 l'allora ufficio provinciale dell'agricoltura di Matera a introdurre nel linguaggio ufficiale la denominazione comune di «Fragola della Basilicata». Il Metapontino, nei comuni della zona di produzione di cui all'art. 3, si rivela da subito l'areale di coltivazione più idoneo alla sua coltivazione.

Questa scelta riconosce la cultura e la tradizione racchiuse nella denominazione. Riportata su confezioni della grande distribuzione organizzata per linee di prodotti tipici della tradizione italiana, è espressa così: «Dal colore rosso brillante, le Fragole della Basilicata sono dolci, gustose e dalla polpa consistente e soda. La Basilicata, o meglio, il Metapontino, quel territorio pianeggiante baciato dal Mar Ionio e caratterizzato da estati calde e secche e da inverni miti e piovosi, costituisce l'ambiente ideale per la coltivazione delle fragole, tanto da essere soprannominato California d'Italia» (fonte esterna: Terre d'Italia).

Eventi e ricette

Nel 1969, l'indicazione geografica «Fragola della Basilicata» viene introdotta nel linguaggio comune per identificare il prodotto specifico nella zona geografica delimitata. Nel 1997 la dicitura «Fragola della Basilicata» compare nelle fatturazioni e oggi la si legge sulle confezioni di aziende e della grande distribuzione. Inoltre si moltiplicano le occasioni e gli eventi dedicati ad essa (Giornate FAI di Primavera; Fragola della Basilicata-Party a Policoro e Sagra della Fragola della Basilicata a Scanzano Jonico). L'apprezzamento nei trasformati è testimoniato da ricette dolciarie (crostata con crema pasticciera e confettura extra di «Fragola della Basilicata»; Frittelle, Geleè e Crumble) pubblicizzate sui *mass-media*, sul web e premiate nel 2025 con il *Quality Award 2025* (fonte esterna: QA2025 *Consumer test*).

La «Fragola della Basilicata» è stata usata per confezionare la torta di fragole più lunga del mondo (60,48 m nel 2019 a Scanzano Jonico, e 105,25 m nel 2023 a Muro Lucano, battendo entrambe il precedente record francese di m 32,24). Inoltre è conosciuto il suo impiego in cucina, nella produzione di marmellate (Nonsolobuono-Gruppo Fini), note anche in Polonia, di tavolette di cioccolato con fragole (Marco Colzani) e di ghiaccioli (ricetta di Michela Coppa, *influencer*).

Art. 7. Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare dell'IGP «Fragola della Basilicata», come richiesto dall'art. 39 del reg. UE n. 2024/1143, è effettuata da CCPB srl viale A. Masini 36 40126 Bologna. Tel: 051 6089811 Fax 051 254842 - mail: ccpcb@ccpb.it - pec: dirccpb@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Fragola della Basilicata» può essere immessa sul mercato solo con il simbolo europeo dell'indicazione geografica protetta, figurante sulla confezione insieme al logo più avanti descritto. Parimenti sulle confezioni deve figurare in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta la denominazione «Fragola della Basilicata».

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta». È vietata l'aggiunta all'indicazione di cui sopra di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: tipo, fine, superiore, selezionato, scelto, e similari.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome di aziende o di fragoletti dai quali effettivamente provengono le fragole. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.

La commercializzazione della «Fragola della Basilicata», ai fini dell'immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

cassetta in cartone, legno e/o mdf o altri prodotti ecocompatibili

cestelli in plastica e/o cartone contenenti fino a 1 kg di frutti (è richiesta una omogeneità di peso e di pezzatura dei cestelli all'interno della confezione; la pezzatura deve essere regolare).

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.» Deve inoltre figurare la dizione «Prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione.

La proposta grafica del logo nasce da una ricerca sulle tipologie di disegni e illustrazioni con cui negli antichi annali botanici erano rappresentati la pianta e il frutto della fragola.

L'intento è quello di sintetizzare e rileggere in chiave moderna tratti grafici troppo ricchi di dettagli per il linguaggio grafico contemporaneo, che è minimale e stilizzato.

L'attenzione si è concentrata su una veduta inusuale della fragola, non laterale, non sezionata, bensì dall'alto. Essa permette di apprezzare la superficie liscia e lucida del frutto e, al contempo, nella sua forma circolare, rievoca il sole lucano, determinante per la bontà della deliziosa fragola.

Le tonalità pastello del rosso e del verde sono esaltate dal dorato degli acheni, a simboleggiarne la preziosità, trattandosi dei frutti veri e propri.

Al logo è abbinata una parte testuale contraddistinta dall'uso del classico «Goldoni Regular», un font tipografico «Serif», delicato eppure con carattere, che evoca la tradizione consolidata della produzione della fragola in Basilicata.

Inoltre tecnicamente la scelta di questo font, aggraziato e di facile lettura, trasmette un senso di fiducia e di sicurezza nei confronti del lettore.

Le due lettere «F» e «B» sono personalizzate e create con la composizione di piccole ogive che stilizzano delle foglioline.

I colori adoperati in quadricromia devono rispettare le seguenti tonalità:

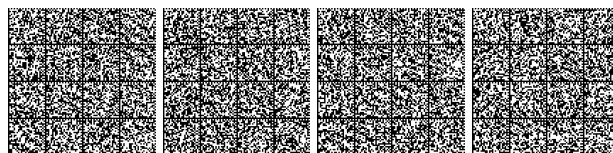
Rosso: M 4%, C 77%, Y 64%, K 0%

giallo: M 8%, C 25%, Y 66%, K 0%

verde: M 37%, C 28%, Y 49%, K 5%

nero: M 62%, C 53%, Y 68%, K 60%

Eventuali ridimensionamenti dell'immagine vanno effettuati scalando contemporaneamente logo e font, per lasciare inalterate le proporzioni stabilite.





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2025.

Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

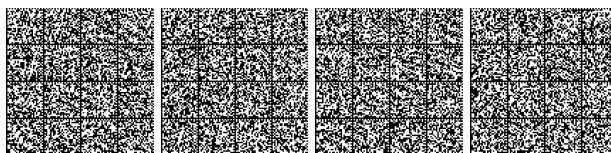
Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, concernente l'«Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

Visto l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale dispone che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2024 avente ad oggetto «Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

Visto l'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo dello stesso comma 756;

Considerato che l'art. 2 del citato decreto 7 luglio 2023 prevede che i comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 del medesimo art. 2 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso decreto;



Considerato che nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, è emersa l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023, come integrato dal menzionato decreto 6 settembre 2024;

Ritenuto di dover procedere alla modifica e all'integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell'allegato A del decreto 6 settembre 2024;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 10 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto è approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'allegato A del decreto 6 settembre 2024.

2. L'allegato A del presente decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia d'imposta municipale propria (IMU) già individuate dal decreto 7 luglio 2023, in virtù delle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2.

Decorrenza

1. Le condizioni di cui all'allegato A del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2025

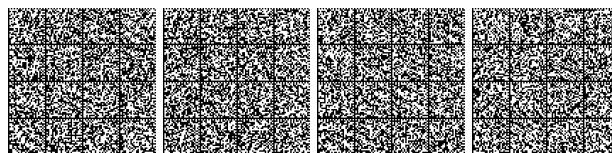
Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO A

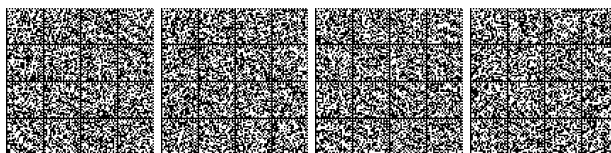
FATTISPECIE AI FINI DELLA DIVERSIFICAZIONE
DELLE ALIQUOTE IMU

INDICE

- 1 Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9
- 2 Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3 Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
 - 3.1 Categoria catastale
 - 3.2 Superficie
 - 3.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica
 - 3.4 Rendita catastale (euro)
 - 3.5 Collocazione immobile
 - 3.6 Fabbricati divenuti inagibili
 - 3.7 Fabbricati a disposizione o utilizzati
 - 3.7.1 Immobili a disposizione
 - 3.7.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno
 - 3.7.1.2 Requisiti del soggetto passivo
 - 3.7.1.3 Utilizzo/Inutilizzo
 - 3.7.2 Immobili locati o concessi in comodato
 - 3.7.2.1 Requisiti soggettivi del locatario o comodatario
 - 3.7.2.2 Destinazione d'uso
 - 3.7.2.3 Tipologia di attività
 - 3.7.2.4 Indicare il codice ATECO
 - 3.7.2.5 Numero di dipendenti
 - 3.7.2.6 Potenza impianti produzione energia
 - 3.7.2.7 Con contratto registrato
 - 3.7.3 Immobili locati
 - 3.7.3.1 Requisiti soggettivi del locatario
 - 3.7.3.2 Destinazione d'uso
 - 3.7.3.3 Tipologia di attività
 - 3.7.3.4 Indicare il codice ATECO
 - 3.7.3.5 Numero di dipendenti
 - 3.7.3.6 Potenza impianti produzione energia
 - 3.7.4 Immobili concessi in comodato
 - 3.7.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario
 - 3.7.4.2 Destinazione d'uso
 - 3.7.4.3 Tipologia di attività
 - 3.7.4.4 Indicare il codice ATECO
 - 3.7.4.5 Numero di dipendenti
 - 3.7.4.6 Potenza impianti produzione energia
 - 3.7.4.7 Con contratto registrato
 - 3.7.5 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo
 - 3.7.5.1 Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore
 - 3.7.5.2 Destinazione d'uso
 - 3.7.5.3 Tipologia di attività
 - 3.7.5.4 Indicare il codice ATECO
 - 3.7.5.5 Numero di dipendenti
 - 3.7.5.6 Potenza impianti produzione energia
 - 3.7.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo
 - 3.7.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
 - 3.7.6.2 Destinazione d'uso
 - 3.7.6.3 Tipologia di attività
 - 3.7.6.4 Indicare il codice ATECO
 - 3.7.6.5 Numero di dipendenti



3.7.6.6 Potenza impianti produzione energia	6.1.4.3 Destinazione d'uso
3.7.6.7 Con contratto registrato	6.1.4.4 Reddito ISEE del soggetto passivo non superiore a (euro)
3.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%	6.1.4.5 Fabbricati divenuti inagibili
4 Terreni agricoli	6.1.4.6 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%
4.1 Utilizzo	6.1.5 Immobili di categoria A10, B, C
4.2 Collocazione	6.1.5.1 Categorie catastali
4.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	6.1.5.2 Superficie
5 Aree fabbricabili	6.1.5.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica
5.1 Tipologia	6.1.5.4 Rendita catastale (euro)
5.2 Situate in determinate zone, specificare	6.1.5.5 Collocazione immobile
5.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	6.1.5.6 Requisiti del soggetto passivo
5.4 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%	6.1.5.7 Fabbricati a disposizione o utilizzati
6 Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	6.1.5.7.1 Immobili a disposizione
6.1 Tipologia immobile	6.1.5.7.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno
6.1.1 Abitazione locata o concessa in comodato	6.1.5.7.1.2 Utilizzo/Inutilizzo
6.1.1.1 Tipo di contratto	6.1.5.7.2 Immobili locati o concessi in comodato
6.1.1.2 Categorie catastali	6.1.5.7.2.1 Requisiti soggettivi del locatario o comodatario
6.1.1.3 Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi)	6.1.5.7.2.2 Destinazione d'uso
6.1.1.4 Condizioni locatario/comodatario	6.1.5.7.2.3 Tipologia di attività
6.1.1.5 Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili	6.1.5.7.2.4 Indicare il codice ATECO
6.1.1.6 Destinazione d'uso	6.1.5.7.2.5 Numero di dipendenti
6.1.1.7 Reddito ISEE del comodatario non superiore a (euro)	6.1.5.7.2.6 Potenza impianti produzione energia
6.1.1.8 Requisiti del soggetto passivo	6.1.5.7.2.7 Con contratto registrato
6.1.1.9 Limitatamente ad un solo immobile	6.1.5.7.3 Immobili locati
6.1.1.10 Collocazione immobile	6.1.5.7.3.1 Requisiti soggettivi del locatario
6.1.1.11 Fabbricati divenuti inagibili	6.1.5.7.3.2 Destinazione d'uso
6.1.1.12 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%	6.1.5.7.3.3 Tipologia di attività
6.1.2 Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva	6.1.5.7.3.4 Indicare il codice ATECO
6.1.2.1 Indicare il codice ATECO	6.1.5.7.3.5 Numero di dipendenti
6.1.2.2 Collocazione immobile	6.1.5.7.3.6 Potenza impianti produzione energia
6.1.2.3 Attività condotta in forma imprenditoriale	6.1.5.7.4 Immobili concessi in comodato
6.1.2.4 In attività da almeno (Mesi)	6.1.5.7.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario
6.1.2.5 Limitatamente ad un solo immobile	6.1.5.7.4.2 Destinazione d'uso
6.1.2.6 Requisiti del soggetto passivo	6.1.5.7.4.3 Tipologia di attività
6.1.2.7 Fabbricati divenuti inagibili	6.1.5.7.4.4 Indicare il codice ATECO
6.1.2.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%	6.1.5.7.4.5 Numero di dipendenti
6.1.3 Abitazione a disposizione	6.1.5.7.4.6 Potenza impianti produzione energia
6.1.3.1 Definizione di abitazioni a disposizione	6.1.5.7.4.7 Con contratto registrato
6.1.3.2 Categorie catastali	6.1.5.7.5 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo utilizzatore
6.1.3.3 Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno:	6.1.5.7.5.1 Requisiti soggettivi del soggetto passivo
6.1.3.4 Utilizzo/Inutilizzo	6.1.5.7.5.2 Destinazione d'uso
6.1.3.5 Requisiti del soggetto passivo	6.1.5.7.5.3 Tipologia di attività
6.1.3.6 Collocazione immobile	6.1.5.7.5.4 Indicare il codice ATECO
6.1.3.7 Fabbricati divenuti inagibili	6.1.5.7.5.5 Numero di dipendenti
6.1.3.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%	6.1.5.7.5.6 Potenza impianti produzione energia
6.1.4 Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo	6.1.5.7.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo
6.1.4.1 Categorie catastali	6.1.5.7.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
6.1.4.2 Requisiti del soggetto passivo	6.1.5.7.6.2 Destinazione d'uso
	6.1.5.7.6.3 Tipologia di attività
	6.1.5.7.6.4 Indicare il codice ATECO
	6.1.5.7.6.5 Numero di dipendenti
	6.1.5.7.6.6 Potenza impianti produzione energia
	6.1.5.7.6.7 Con contratto registrato
	6.1.5.8 Limitatamente ad un solo immobile
	6.1.5.9 Fabbricati divenuti inagibili



6.1.5.10 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

6.1.6 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione

6.1.6.1 Fabbricati divenuti inagibili

6.1.6.2 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

6.1.7 Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

6.1.7.1 Fabbricati divenuti inagibili

6.1.7.2 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

6.1.8 Fabbricati divenuti inagibili già destinati ad abitazione principale

6.1.8.1 Tipologia fabbricato

6.1.8.2 Fabbricato divenuto inagibile

6.1.8.3 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

1 Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9

Non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno di tale fattispecie.

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno di tale fattispecie.

3 Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

3.1 Categoria catastale

opzioni:

D/1 Opifici;

D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro);

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro);

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);

D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro);

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;

3.2 Superficie

opzione «on/off»:

non superiore a (mq);

non inferiore a (mq).

3.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

opzione «on/off».

3.4 Rendita catastale (euro)

opzione «on/off».

3.5 Collocazione immobile

opzione «on/off»:

dentro il centro storico;

fuori dal centro storico;

in una zona specificamente indicata dal comune:

specificare la zona;

in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona;

in zona non servita da servizi pubblici.

3.6 Fabbricati divenuti inagibili

opzione «on/off»:

ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

A seguito di calamità naturali;

A seguito di cause diverse da calamità naturali;

A seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

3.7 Fabbricati a disposizione o utilizzati

opzioni:

3.7.1 Immobili a disposizione

3.7.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno

opzione «on/off»:

numero di mesi

3.7.1.2 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;

posseduti da enti non commerciali;

posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;

posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

3.7.1.3 Utilizzo/inutilizzo

opzione «on/off»:

privi di ogni arredo;

sprovvisi di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;

privi di ogni arredo, sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;

inutilizzato a seguito di crisi aziendale;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un utilizzo complessivo non superiore a mesi:

numero di mesi

3.7.2 Immobili locati o concessi in comodato

3.7.2.1 Requisiti soggettivi del locatario o comodatario

opzioni:

ONLUS o altri enti del terzo settore;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;

persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi.

3.7.2.2 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;



impianti eolici;
 impianti fotovoltaici;
 impianti eolici e fotovoltaici;
 impianti idroelettrici.

3.7.2.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

3.7.2.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;
 gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

3.7.2.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

3.7.2.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: da (kW), a (kW).

3.7.2.7 Con contratto registrato
 opzione «on/off».

3.7.3 Immobili locati
 3.7.3.1 Requisiti soggettivi del locatario
 opzioni:
 ONLUS o altri enti del terzo settore;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi.

3.7.3.2 Destinazione d'uso
 opzione «on/off»:
 utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
 utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
 immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
 bottega storica o artigiana;
 azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
 privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;
 impianti eolici;
 impianti fotovoltaici;
 impianti eolici e fotovoltaici;
 impianti idroelettrici.

3.7.3.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

3.7.3.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;

gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

3.7.3.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

3.7.3.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: da (kW), a (kW).

3.7.4 Immobili concessi in comodato
 3.7.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario
 opzioni:
 ONLUS o altri enti del terzo settore;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi.

3.7.4.2 Destinazione d'uso
 opzione «on/off»:
 utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
 utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
 immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
 bottega storica o artigiana;
 azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
 privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;
 impianti eolici;
 impianti fotovoltaici;
 impianti eolici e fotovoltaici;
 impianti idroelettrici.

3.7.4.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

3.7.4.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;
 gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

3.7.4.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

3.7.4.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: da (kW), a (kW).

3.7.4.7 Con contratto registrato
 opzione «on/off».

3.7.5 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo
 3.7.5.1 Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore



opzioni:
 posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;
 posseduti da enti non commerciali;
 posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;
 posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;
 soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;
 persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;
 utilizzatore diretto dell'immobile nel caso di piccole e medie imprese;
 utilizzatore diretto dell'immobile (tutti).

3.7.5.2 Destinazione d'uso
 opzione «on/off»:
 utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
 utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
 immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
 bottega storica o artigiana;
 azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
 privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;
 impianti eolici;
 impianti fotovoltaici;
 impianti eolici e fotovoltaici;
 impianti idroelettrici.

3.7.5.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/umentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

3.7.5.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;
 gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

3.7.5.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

3.7.5.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: da (kW), a (kW).

3.7.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo

3.7.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore
 opzioni:
 posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;
 posseduti da enti non commerciali;
 posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;
 posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;
 persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;
 utilizzatore diretto dell'immobile nel caso di piccole e medie imprese;
 utilizzatore diretto dell'immobile (tutti).

3.7.6.2 Destinazione d'uso
 opzione «on/off»:
 utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
 utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
 immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
 bottega storica o artigiana;
 azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
 privi o che intendono dismettere giochi di azzardo;
 impianti eolici;
 impianti fotovoltaici;
 impianti eolici e fotovoltaici;
 impianti idroelettrici.

3.7.6.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/umentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

3.7.6.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;
 gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

3.7.6.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

3.7.6.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: da (kW), a (kW).

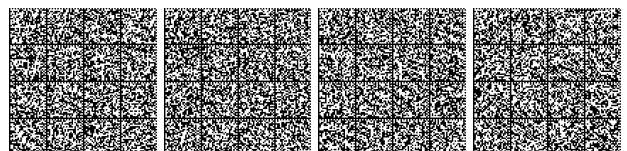
3.7.6.7 Con contratto registrato
 opzione «on/off».

3.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

4 Terreni agricoli
 La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

4.1 Utilizzo
 opzioni:
 coltivati;
 non coltivati;



coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura:
 tipo di coltura
 coltivati da parenti e affini di coltivatori (entro il terzo grado);
 terreni agricoli condotti da CD e IAP e società agricole (non posseduti).

4.2 Collocazione

opzioni:

ricadenti nei fogli catastali n:
 indicare i fogli catastali
 terreni ricadenti in determinate aree:
 specificare area

4.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione «on/off».

5 Aree fabbricabili

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

5.1 Tipologia

opzioni:

residenziali;
 diverse da residenziali.

5.2 Situate in determinate zone, specificare

opzione «on/off».

5.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione «on/off».

5.4 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

6 Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

6.1 Tipologia immobile

opzioni:

6.1.1 Abitazione locata o concessa in comodato

6.1.1.1 Tipo di contratto

opzioni:

locazione;
 locazione a canone libero;
 locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di canone ridotto ex art. 19, comma 1-bis, decreto-legge n. 133/14;

locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di canone ridotto ex art. 19, comma 1-bis, decreto-legge n. 133/14;

comodato d'uso gratuito:

con contratto registrato

opzione «on/off»

locazione o comodato d'uso gratuito:

con contratto registrato

opzione «on/off»

accordi/patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel regolamento).

6.1.1.2 Categorie catastali

opzioni:

A/1 Abitazioni di tipo signorile;
 A/2 Abitazioni di tipo civile;
 A/3 Abitazioni di tipo economico;
 A/4 Abitazioni di tipo popolare;
 A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;
 A/6 Abitazioni di tipo rurale;
 A/7 Abitazioni in villini;
 A/8 Abitazioni in ville;
 A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
 A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.

6.1.1.3 Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi)

opzione «on/off».

6.1.1.4 Condizioni locatario/comodatario

opzioni:

parenti

grado di parentela:

sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera c), della legge n. 160 del 2019);

sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera c), della legge n. 160 del 2019);

sino al secondo grado (in linea retta);

sino al secondo grado (in linea retta e collaterale);

sino al terzo grado (in linea retta);

sino al terzo grado (in linea retta e collaterale);

indipendentemente dal grado di parentela;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al:

percentuale di invalidità

studenti;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

nucleo familiare in difficoltà economiche (come definite nel regolamento);

soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa (come definite nel regolamento);

ONLUS o altri enti del terzo settore;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.1.5 Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili

opzione «on/off».

6.1.1.6 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.

6.1.1.7 Reddito ISEE del comodatario non superiore a (euro)

opzione «on/off».

6.1.1.8 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;

posseduti da enti non commerciali;

posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;

posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.1.1.9 Limitatamente ad un solo immobile



opzione «on/off».

6.1.1.10 Collocazione immobile
opzione «on/off»:
dentro il centro storico;
fuori dal centro storico;
in una zona specificamente indicata dal comune:
specificare la zona;
in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:
specificare la zona;
in zona non servita da servizi pubblici.

6.1.1.11 Fabbricati divenuti inagibili
opzione «on/off»:
ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;
ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:
a seguito di calamità naturali;
a seguito di cause diverse da calamità naturali;
a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.1.12 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%
opzione «on/off».

6.1.2 Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva
6.1.2.1 Indicare il codice ATECO
Opzione «on/off»:
divisione;
gruppo;
classe;
categoria;
sottocategoria.

6.1.2.2 Collocazione immobile
opzioni:
dentro il centro storico;
fuori dal centro storico;
in una zona specificamente indicata dal comune:
specificare la zona
in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:
specificare la zona
in zona non servita da servizi pubblici.

6.1.2.3 Attività condotta in forma imprenditoriale
opzione «on/off».

6.1.2.4 In attività da almeno (mesi)
opzione «on/off».

6.1.2.5 Limitatamente ad un solo immobile
opzione «on/off».

6.1.2.6 Requisiti del soggetto passivo
opzione «on/off»:
posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;
posseduti da enti non commerciali;
posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;
posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;
soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;
persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.1.2.7 Fabbricati divenuti inagibili
opzione «on/off»:
ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:
a seguito di calamità naturali;
a seguito di cause diverse da calamità naturali;
a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.2.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%
opzione «on/off».

6.1.3 Abitazione a disposizione
6.1.3.1 Definizione di abitazioni a disposizione
opzioni:
abitazioni non locate e non concesse in comodato;
abitazioni non locate e non concesse in comodato nonché abitazioni locate o concesse in comodato per periodi inferiori all'anno e comunque per un numero complessivo di mesi inferiore a:
numero di mesi
abitazioni non locate e non concesse in comodato di proprietà di ONLUS o di altri enti del terzo settore.

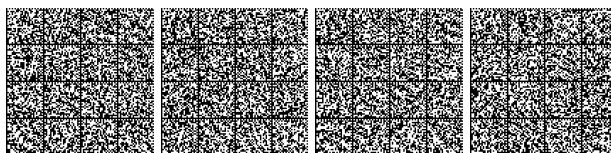
6.1.3.2 Categorie catastali
opzioni:
A/1 Abitazioni di tipo signorile;
A/2 Abitazioni di tipo civile;
A/3 Abitazioni di tipo economico;
A/4 Abitazioni di tipo popolare;
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;
A/6 Abitazioni di tipo rurale;
A/7 Abitazioni in villini;
A/8 Abitazioni in ville;
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi

6.1.3.3 Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno:
opzione «on/off»:
numero di mesi.

6.1.3.4 Utilizzo/Inutilizzo
opzioni:
privi di ogni arredo;
sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;
privi di ogni arredo, sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;
inutilizzato a seguito di crisi aziendale;
con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un utilizzo complessivo non superiore a mesi:
numero di mesi

6.1.3.5 Requisiti del soggetto passivo
opzione «on/off»:
posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;
posseduti da enti non commerciali;
posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;
posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;
soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;
persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.1.3.6 Collocazione immobile
opzione «on/off»:
dentro il centro storico;
fuori dal centro storico;
in una zona specificamente indicata dal comune:
specificare la zona;



in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona;

in zona non servita da servizi pubblici.

6.1.3.7 Fabbricati divenuti inagibili

opzione «on/off»:

ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:

a seguito di calamità naturali;

a seguito di cause diverse da calamità naturali;

a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.3.8 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off»:

6.1.4 Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo

6.1.4.1 Categorie catastali

opzioni:

A/1 Abitazioni di tipo signorile;

A/2 Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazioni di tipo popolare;

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazioni di tipo rurale;

A/7 Abitazioni in villini;

A/8 Abitazioni in ville;

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi

6.1.4.2 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;

posseduti da enti non commerciali;

posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;

posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

6.1.4.3 Destinazione d'uso

opzione «on/off»:

casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.4.4 Reddito ISEE del soggetto passivo non superiore a (euro)

opzione «on/off»:

6.1.4.5 Fabbricati divenuti inagibili

opzione «on/off»:

ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:

a seguito di calamità naturali;

a seguito di cause diverse da calamità naturali;

a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.4.6 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off»:

6.1.5 Immobili di categoria A10, B, C

6.1.5.1 Categorie catastali

opzioni:

A/10 uffici e studi privati;

B/1 collegi e convitti, educandi; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;

B/2 case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);

B/3 prigioni e riformatori;

B/4 uffici pubblici;

B/5 scuole e laboratori scientifici;

B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;

B/7 cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto;

B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate;

C/1 negozi e botteghe;

C/2 magazzini e locali di deposito;

C/3 laboratori per arti e mestieri;

C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro);

C/5 stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro);

C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);

C/7 tettoie chiuse od aperte.

6.1.5.2 Superficie

opzione «on/off»:

non superiore a (mq);

non inferiore a (mq).

6.1.5.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

opzione «on/off»:

6.1.5.4 Rendita catastale (euro)

opzione «on/off»:

6.1.5.5 Collocazione immobile

opzioni:

dentro il centro storico;

fuori dal centro storico;

in una zona specificamente indicata dal comune:

specificare la zona;

in zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:

specificare la zona;

in zona non servita da servizi pubblici.

6.1.5.6 Requisiti del soggetto passivo

opzione «on/off»:

posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;

posseduti da enti non commerciali;

posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;

posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

6.1.5.7 Fabbricati a disposizione o utilizzati

opzioni:

6.1.5.7.1 Immobili a disposizione

6.1.5.7.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno

opzione «on/off»:

numero di mesi.



6.1.5.7.1.2 Utilizzo/Inutilizzo
 opzione «on/off»:
 privi di ogni arredo;
 sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;
 privi di ogni arredo, sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;
 inutilizzato a seguito di crisi aziendale;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un utilizzo complessivo non superiore a mesi:
 numero di mesi

6.1.5.7.2 Immobili locati o concessi in comodato

6.1.5.7.2.1 Requisiti soggettivi del locatario o comodatario
 opzioni:
 ONLUS o altri enti del terzo settore;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;
 soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;
 soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;
 soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.5.7.2.2 Destinazione d'uso
 opzione «on/off»:
 utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
 utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
 immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
 bottega storica o artigiana;
 azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
 privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.1.5.7.2.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

6.1.5.7.2.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;
 gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

6.1.5.7.2.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

6.1.5.7.2.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: da (kW), a (kW).

6.1.5.7.2.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

6.1.5.7.3 Immobili locati

6.1.5.7.3.1 Requisiti soggettivi del locatario
 opzioni:
 ONLUS o altri enti del terzo settore;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;
 soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;
 soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;
 soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.5.7.3.2 Destinazione d'uso
 opzioni:
 utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
 con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
 utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
 immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);
 bottega storica o artigiana;
 azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
 privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.1.5.7.3.3 Tipologia di attività
 opzione «on/off»:
 attività innovative - *start up*;
 imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
 imprese *green*;
 microimprese.

6.1.5.7.3.4 Indicare il codice ATECO
 opzione «on/off»:
 divisione;
 gruppo;
 classe;
 categoria;
 sottocategoria.

6.1.5.7.3.5 Numero di dipendenti
 opzione «on/off»:
 non superiore a

6.1.5.7.3.6 Potenza impianti produzione energia
 opzione «on/off»:
 fino a (kW);
 superiore a (kW);
 intervallo di valori: Da (kW), A (kW).

6.1.5.7.4 Immobili concessi in comodato

6.1.5.7.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario
 opzioni:
 ONLUS o altri enti del terzo settore;
 persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;
 persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;



soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.5.7.4.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.1.5.7.4.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.1.5.7.4.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.1.5.7.4.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.1.5.7.4.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

fino a (kW);

superiore a (kW);

intervallo di valori: da (kW), a (kW).

6.1.5.7.4.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

6.1.5.7.5 Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo

6.1.5.7.5.1 Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;

posseduti da enti non commerciali;

posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;

posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.5.7.5.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);

privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.1.5.7.5.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.1.5.7.5.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.1.5.7.5.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.1.5.7.5.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

fino a (kW);

superiore a (kW);

intervallo di valori: da (kW), a (kW).

6.1.5.7.6 Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo

6.1.5.7.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore

opzioni:

posseduti da ONLUS o enti del terzo settore;

posseduti da enti non commerciali;

posseduti da società o altri soggetti con personalità giuridica;

posseduti da società o altri soggetti senza personalità giuridica;

soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al: percentuale di invalidità;

persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

persona fisica di età non superiore ad anni: anni/mesi;

persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: anni/mesi;



persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: anni/mesi;

soggetto gestore di casa-famiglia o altra struttura destinata all'assistenza, cura e protezione alle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare;

soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale;

soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

6.1.5.7.6.2 Destinazione d'uso

opzioni:

utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);

utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;

immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.);

bottega storica o artigiana;

azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento); privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.1.5.7.6.3 Tipologia di attività

opzione «on/off»:

attività innovative - *start up*;

imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);

imprese *green*;

microimprese.

6.1.5.7.6.4 Indicare il codice ATECO

opzione «on/off»:

divisione;

gruppo;

classe;

categoria;

sottocategoria.

6.1.5.7.6.5 Numero di dipendenti

opzione «on/off»:

non superiore a

6.1.5.7.6.6 Potenza impianti produzione energia

opzione «on/off»:

fino a (kW);

superiore a (kW);

intervallo di valori: da (kW), a (kW).

6.1.5.7.6.7 Con contratto registrato

opzione «on/off».

6.1.5.8 Limitatamente ad un solo immobile

opzione «on/off».

6.1.5.9 Fabbricati divenuti inagibili

opzione «on/off»:

ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:

a seguito di calamità naturali;

a seguito di cause diverse da calamità naturali;

a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.5.10 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

6.1.6 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione

fino a mesi

6.1.6.1 Fabbricati divenuti inagibili

opzione «on/off»:

ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:

a seguito di calamità naturali;

a seguito di cause diverse da calamità naturali;

a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.6.2 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

6.1.7 Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

6.1.7.1 Fabbricati divenuti inagibili

opzione «on/off»:

ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019:

a seguito di calamità naturali;

a seguito di cause diverse da calamità naturali;

a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.7.2 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

6.1.8 Fabbricati divenuti inagibili già destinati ad abitazione principale

6.1.8.1 Tipologia fabbricato

fabbricati divenuti inagibili già destinati ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

fabbricati divenuti inagibili già destinati ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

6.1.8.2 Fabbricato divenuto inagibile

a seguito di calamità naturali;

a seguito di cause diverse da calamità naturali;

a seguito di calamità naturali o di cause diverse da calamità naturali.

6.1.8.3 Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%

opzione «on/off».

25A06119



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 27 ottobre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Cooperative agricole Basilicata - CO.C.A.B.», in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il

quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i Servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

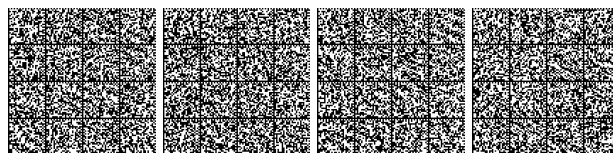
Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto ministeriale del 30 novembre 2000 n. 17, con cui la società cooperativa «Consorzio cooperative agricole Basilicata - CO.C.A.B.» con sede in via Vescovado n. 34/11 - 85100 Potenza (PZ) - Codice fiscale n. 96002680765 - veniva posta in scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Dante Tirico;

Considerata la gravità delle condotte e la relativa responsabilità penale contestate nella sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 17 luglio 2023 - riportata nella nota ministeriale prot. 116738/2025 - (depositata in cancelleria il 16 ottobre 2023) con cui è stata altresì comminata a carico del citato commissario liquidatore, per reati ivi ascritti, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità, entrambe in perpetuo, di contrattare con la pubblica amministrazione;



Considerato che il commissario liquidatore non ha dato – come dovuto – notizia della suddetta condanna all’Autorità di vigilanza in violazione del principio di lealtà posto a base dell’incarico attribuito;

Ritenuto in conseguenza, irrimediabilmente meno il rapporto fiduciario, in origine assunto, quale presupposto indispensabile a fondamento della determinazione di conferimento della relativa nomina, in base alla suddetta direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025;

Ravvisata l’opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato conferito con decreto ministeriale del 30 novembre 2000, al dott. Dante Tirico, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore, dott. Antonio Covelli, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia – sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal dott. Antonio Covelli (giusta comunicazione PEC in data 18 settembre 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d’ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La revoca del dott. Dante Tirico, attese le ragioni sopra specificate e - contestualmente - la nomina del dott. Antonio Covelli, codice fiscale CVLNTN84L29F104E, nato a Melfi (PZ) il 29 luglio 1984, ivi domiciliato in via Papa Giovanni Paolo I n. 18 - 85024 Lavello (PZ), in qualità di Commissario liquidatore della Cooperativa «Consorzio cooperative agricole Basilicata - CO.C.A.B.» con sede in via Vescovado n. 34/11 - 85100 Potenza (PZ) - Codice fiscale n. 96002680765 - sciolta ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto Ministeriale 30 novembre 2000.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

DECRETO 30 ottobre 2025.

Annullamento del decreto direttoriale del 1° ottobre 2025, di scioglimento della «Terre del Cesanese s.c.r.l.», in Piglio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l’art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l’art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l’art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con cui è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell’incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale del 1° ottobre 2025, n. 100/SAA/2025, con cui la società cooperativa «Terre del Cesanese S.c.r.l.» con sede legale in via Maggiore n. 105 - 03010 Piglio (FR) - Codice fiscale e partita



I.V.A. n. 02132610607, è stata posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con contestuale nomina dell'avv. Nicoletta Paniccia quale commissario liquidatore della relativa procedura;

Preso atto che, con decreto in data 24 marzo 2025, il Tribunale di Frosinone, in sede decisoria del ricorso presentato dalla Società cooperativa *de quo*, ha emesso il provvedimento di nomina, quale esperto ai sensi dell'art. 2545-*undecies* del codice civile, del dott. Davide Schiavi con studio in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 203, per la redazione attestante la stima del valore effettivo del patrimonio della società «Terre del Cesanese S.c.r.l.» ai fini della trasformazione eterogenea della stessa in società di tipo lucrativo *ex art.* 2545-*decies* del codice civile;

Vista la relazione giurata ai sensi dell'art. 2545-*undecies* del codice civile, relativa alla perizia di stima del medesimo professionista, redatta in data 30 settembre 2025, volta alla trasformazione eterogenea della cooperativa «Terre del Cesanese S.c.r.l.» in società di tipo lucrativo *ex art.* 2545-*decies* del codice civile;

Preso atto dell'istanza di annullamento in autotutela, acquisita al prot. n. 0229794.29 ottobre 2025, presentata dal legale rappresentante della cooperativa «Terre del Cesanese S.c.r.l.» con cui si chiede di riesaminare e di procedere all'annullamento del decreto direttoriale del 1° ottobre 2025 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della cooperativa medesima;

Considerato che l'istante aveva già iniziato, con atti aventi data certa e prima dell'emanazione del più volte citato decreto direttoriale di scioglimento, l'*iter* procedurale per la trasformazione della cooperativa in società di capitali non potendo più operare nel rispetto delle previsioni statutarie e normative;

Ritenuto di dover riesaminare la decisione già assunta con il menzionato decreto direttoriale del 1° ottobre 2025, alla luce degli elementi istruttori che, da ultimo dedotti e non noti in sede decisoria a causa di mancato riscontro da parte della società della comunicazione MIMIT prot. n. 0164316-07-08-2025 di avvio del procedimento di scioglimento, sono da ritenersi rilevanti al fine del riesame dell'orientamento decisionale già adottato;

Ravvisata la necessità, alla luce delle motivazioni sopra esplicitate, per ragioni di pubblico interesse e nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, di provvedere all'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 del già menzionato decreto direttoriale del 1° ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale del 1° ottobre 2025, n. 100/SAA/2025, è annullato d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché notificato all'interessato e alle altre amministrazioni competenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2025.

Procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l'utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale.

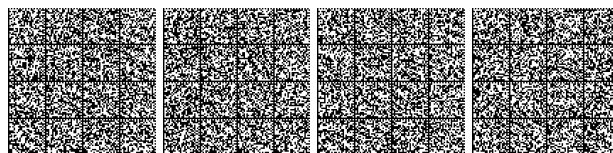
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE;

Visto il regolamento (UE) 582/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010,



(UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza;

Visto il regolamento (UE) 2022/2383 della Commissione del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2011/582 per quanto riguarda l'omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro;

Visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 71, 75, comma 3-bis, e 78, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 236, comma 2, che individua gli elementi del veicolo la cui modifica è subordinata al rilascio di apposito *nulla osta* da parte della casa costruttrice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;

Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 155, recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibernsicurezza e i sistemi di gestione della cibernsicurezza»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, (come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55), recante «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti», in particolare il dispositivo dell'art. 2, comma 2 (allegato I) per quanto concerne l'estensione della categoria «biocarburanti»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107, recante «Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2009, recante «Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2009;

Considerata l'esigenza di stabilire, ai sensi del citato art. 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le procedure di approvazione nazionale di sistemi per la riqualificazione a biocarburanti dei veicoli alimentati con motori ad accensione spontanea;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

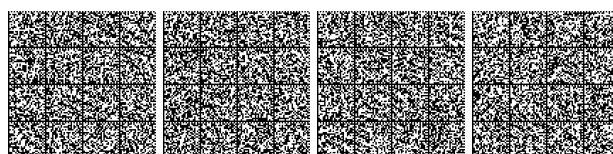
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l'utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale.

2. Tali sistemi di trasformazione possono essere installati, ai sensi del presente decreto, su veicoli immatricolati in Italia ai sensi dell'art. 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, appartenenti alle categorie M ed N di cui all'art. 47, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. I veicoli dotati dei suddetti sistemi devono poter essere alimentati sia con il carburante originario sia, per effetto del sistema, con biocarburanti puri o in qualsiasi proporzione di miscelazione tra essi e il carburante originario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore del sistema.

4. Il costruttore del sistema deve sempre assicurare che qualsiasi modifica ai parametri operativi del motore che possono influire sulle prestazioni di base dello stesso devono essere tenuti entro i limiti specificati dal costruttore del motore. A tal fine il costruttore del sistema presenta una specifica dichiarazione che non sono stati modificati parametri operativi che influenzano le prestazioni del motore originario.



5. Il sistema di trasformazione è valutato esclusivamente in relazione alle emissioni di sostanze inquinanti e del CO₂ mentre la sicurezza del sistema e la connessa durabilità sono a carico esclusivamente del costruttore del sistema.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali i sistemi di cui all'art. 1 possono essere installati secondo le prescrizioni di cui all'art. 10;

b) «autorità di omologazione»: la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione;

c) «servizio tecnico»: il centro superiore ricerche, prove autoveicoli e dispositivi, un centro prova autoveicoli e la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione;

d) «costruttore/fabbricante del sistema»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all'autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è, inoltre, responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato per i sistemi di trasformazione prodotti, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del sistema oggetto della procedura di omologazione;

e) «rappresentante del costruttore/fabbricante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente decreto;

f) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato un sistema di trasformazione costruito in un Paese terzo;

g) «installatore»: un'impresa esercente l'attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che può assumersi la responsabilità tecnica per l'installazione corretta e sicura di un impianto di trasformazione omologato, e autorizzato dal costruttore all'effettuazione della trasformazione;

h) «sistema di trasformazione a biocarburanti»: insieme di componentistica elettronica e/o meccanica ovvero altri componenti necessari alla conversione per consentire l'alimentazione a biocarburanti di un veicolo alimentato tramite motore ad accensione spontanea. I componenti devono essere conformi alle specifiche norme di omologazione, laddove previsto. Possono essere considerati appartenenti allo stesso tipo i sistemi che non differiscono tra loro per quanto riguarda le seguenti caratteristiche:

i. il costruttore/fabbricante dell'impianto di trasformazione;

ii. la metodologia di prova delle emissioni in materia di inquinamento, come definita dalla direttiva o regolamento unionale relativo alle emissioni dei veicoli su cui il sistema di trasformazione è destinato;

iii. il carburante utilizzato nel veicolo a cui il sistema di trasformazione è destinato;

iv. le modalità di immagazzinamento del carburante (veicolo mono-carburante, bi-carburante, policarburante, bi-carburante con serbatoio policarburante dedicato);

v. valutazione del rischio, ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 155, nel caso di sistemi di trasformazione a biocarburante da utilizzare su veicoli omologati ai sensi del suddetto regolamento;

vi. il tipo di SCU dello stesso fabbricante;

vii. i tipi di sensori e attuatori previsti dal costruttore dell'impianto di trasformazione;

viii. i principi di base del *software* e la strategia di controllo;

i) «motore ad accensione spontanea»: un motore che funziona secondo il principio dell'accensione per compressione (ad esempio il motore diesel);

j) «carburante originario»: combustibile ottenuto dalla distillazione di petrolio o da altri processi e destinato all'alimentazione dei motori ad accensione spontanea, utilizzato da un veicolo nel suo stato originale di omologazione prima dell'installazione del sistema;

k) «biocarburante»: carburante per i trasporti ricavato dalla biomassa;

l) «miscela»: prodotto ottenuto dalla miscelazione di più carburanti in percentuali variabili;

m) «veicolo mono-carburante» (o «veicolo *mono-fuel*»): un veicolo concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di carburante;

n) «veicolo bi-carburante» (o «veicolo *bi-fuel*»): un veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, concepito per utilizzare principalmente, per la maggior parte del tempo, un solo carburante alla volta;

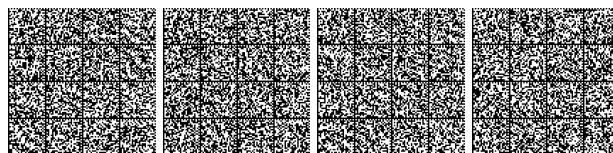
o) «veicolo policarburante» (o «veicolo *flex-fuel*»): un veicolo, munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante, che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti;

p) «veicolo bi-carburante con serbatoio policarburante dedicato» (o «veicolo *bi-flex-fuel*»): un veicolo munito di due distinti sistemi di immagazzinamento del carburante e progettato in modo da funzionare con un solo carburante alla volta. Uno dei due serbatoi è destinato a contenere carburante originario; l'altro serbatoio è destinato a contenere diverse miscele di due o più carburanti e opera in maniera analoga a quanto previsto alla lettera o) per i sistemi *flex-fuel*. L'impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità e nella durata;

q) «famiglia di veicoli»: si intende un insieme di veicoli avente le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto su cui è installabile il sistema stesso;

r) «veicolo capostipite»: un veicolo prescelto quale veicolo sul quale effettuare le prove intese a verificare la conformità alle prescrizioni del presente decreto e cui fanno riferimento i membri di una famiglia;

s) «condizioni ambientali standard»: si indicano le condizioni a temperatura di 298,15° K (25 °C) e pressione di 100 kPa (1 bar);



t) «veicolo originale»: veicolo nel suo stato di omologazione antecedente all'installazione del sistema;

u) «serbatoio originale»: serbatoio del veicolo nel suo stato di omologazione antecedente all'installazione del sistema;

v) «serbatoio sostitutivo»: serbatoio omologato per il carburante originario del veicolo e con capacità minima tale da garantirne il corretto funzionamento, installato in sostituzione del serbatoio originale quando il costruttore del sistema lo ritenga componente necessario alla conversione come da lettera h) del presente articolo.

w) «dispositivo di riconoscimento della miscela»: un sistema atto a riconoscere la composizione della miscela di carburante originario e biocarburante che sta alimentando il motore;

x) «targhetta regolamentare»: targhetta o etichetta, predisposta dal costruttore/fabbricante del sistema di trasformazione e apposta dall'installatore, che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l'identificazione del sistema di trasformazione, come illustrato nell'allegato 8. Sulla targhetta regolamentare il costruttore può prevedere la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) nel quale sono contenute le informazioni di cui all'art. 4, comma 6, lettera g (manuale di installazione), e all'art. 4, comma 6, lettera h (manuale dell'utente finale);

y) «certificato di conformità»: il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che il sistema di trasformazione prodotto è conforme al tipo di sistema di trasformazione omologato e redatto secondo il modello di cui all'allegato 5;

z) «componente originale correlato alle emissioni»: qualsiasi componente del sistema di aspirazione, del motore e del sistema di scarico che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo del carburante originario;

aa) «componente del sistema di trasformazione a biocarburanti correlato alle emissioni»: qualsiasi componente elettronico del sistema di aspirazione o del sistema di scarico che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo del biocarburante e/o miscela;

bb) «ECU»: qualsiasi centralina/e responsabile/i del controllo elettronico del veicolo originale;

cc) «SCU (unità di controllo del sistema)»: la/e centralina/e elettronica/e del sistema di trasformazione a biocarburante che controlla l'alimentazione di biocarburante e/o miscela al motore e/o aziona automaticamente la valvola di sicurezza, se presente, e gli altri componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti in caso di guasto e/o di arresto accidentale del motore;

dd) «sistema master-slave»: un sistema di trasformazione a biocarburanti in cui la centralina elettronica SCU è in grado di tradurre le strategie di controllo dell'ECU;

ee) «valvola di sicurezza»: valvola preposta a ristabilire il funzionamento in modalità carburante originario se il sistema bi-fuel o bi-flex-fuel dovesse avere malfunzionamenti o guasti;

ff) «UPR (riconoscitore universale di malfunzionamenti)»: spia di malfunzionamento del sistema di trasformazione a biocarburanti.

Art. 3.

Caratteristiche generali richieste per l'omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti

1. Ciascun sistema di trasformazione a biocarburanti è progettato, costruito e installato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui può essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di sicurezza.

2. Non è richiesto il *nulla osta* del costruttore del veicolo per le modifiche necessarie per l'installazione del sistema in argomento e rientranti nei casi di cui all'art. 236, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel rispetto delle condizioni riportate nell'allegato n. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti

1. La domanda di omologazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti è presentata dal costruttore o dal suo legale rappresentante presso un servizio tecnico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, che effettua le prove previste dal presente decreto.

2. A seguito dell'installazione del sistema di trasformazione, il veicolo così modificato deve soddisfare tutte le disposizioni inerenti alle emissioni inquinanti a norma del quale era stata originariamente rilasciata l'omologazione; in particolare, deve rispettare i medesimi valori limiti per le emissioni inquinanti in atmosfera indicate nell'allegato 2.

3. A seguito dell'esito favorevole della verifica, ogni sistema di trasformazione a biocarburanti è omologato, con eventuali estensioni di omologazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in relazione a una o più famiglie di veicoli.

4. A ciascun sistema di trasformazione omologato è assegnato un numero secondo lo schema previsto all'allegato IV del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il primo carattere del primo campo è «N», trattandosi di un'omologazione nazionale mentre il primo carattere del secondo campo è «D».

5. A conclusione della procedura di cui al presente articolo, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione del sistema di trasformazione, recante le eventuali estensioni, in conformità al modello di cui all'allegato 3.

6. La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai seguenti documenti, firmati digitalmente dal richiedente, e dai seguenti dati specifici:

a) descrizione del sistema di trasformazione con tutte le informazioni pertinenti e relativi disegni, compresi i numeri di omologazione di ciascun componente per cui è richiesta un'omologazione obbligatoria;



b) scheda informativa secondo quanto prescritto dall'allegato 4;

c) descrizione del veicolo o dei veicoli capostipite su cui saranno effettuate le prove intese a verificare la conformità alle prescrizioni del presente decreto;

d) descrizione di tutte le modifiche apportate al veicolo capostipite originario e dichiarazione che non sono stati modificati parametri operativi che influenzano le prestazioni del motore originario;

e) facsimile del certificato di conformità, di cui all'allegato 5, con l'elenco delle persone autorizzate a firmare il certificato e dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;

f) verifica del rispetto delle specifiche per l'installazione dei sistemi di trasformazione di cui all'art. 10;

g) manuale di installazione del sistema di trasformazione sul veicolo o sui veicoli capostipite contenente i requisiti minimi previsti all'allegato 6 o una sua versione ridotta nel caso in cui il costruttore prevede la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) sulla targhetta regolamentare;

h) manuale dell'utente finale contenente i requisiti minimi previsti all'allegato 7, ivi compreso le prescrizioni di cui all'art. 12 o una sua versione ridotta nel caso in cui il costruttore prevede la presenza di un codice a barre bidimensionale (QR code) sulla targhetta regolamentare;

i) fac-simile della targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x);

j) elenco delle officine idonee alla esecuzione della installazione dell'impianto;

k) attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successivi aggiornamenti, nonché di quelli effettuati per l'assolvimento delle imposte di bollo.

7. L'autorità di omologazione raggruppa in un fascicolo di omologazione i documenti di cui al comma 6, lettere a, b, e, g, h, i e j.

8. Il costruttore dei sistemi di trasformazione a biocarburanti deve garantire le caratteristiche originarie dell'intero sistema per la famiglia specifica di veicoli per la quale è stata rilasciata l'omologazione.

9. I sistemi di trasformazione restano validi fin quanto le omologazioni dei componenti di cui è costituito sono valide. Alla data di scadenza dell'omologazione di almeno un componente, il sistema di trasformazione non può essere più prodotto.

Art. 5.

Modifica dell'omologazione di un tipo di sistema di trasformazione a biocarburanti

1. Qualsiasi modifica dell'installazione del sistema di trasformazione deve essere notificata all'autorità di omologazione per il tramite di un servizio tecnico, allegando le pagine del fascicolo di omologazione debitamente modificate, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio.

Il costruttore predispone, altresì, una versione aggiornata e consolidata dei documenti costituenti il fascicolo di omologazione modificati.

2. Una modifica è considerata una «revisione» quando le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione cambiano senza che si debbano ripetere ispezioni o prove ovvero nel caso in cui occorra aggiornare le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione riportate in modo erroneo.

3. Una modifica è considerata un'«estensione» se i dati registrati nel fascicolo di omologazione sono cambiati e si verifica uno dei casi seguenti:

a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;

b) è cambiata una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione, ad eccezione dei suoi allegati;

c) diventano applicabili nuove prescrizioni previste per l'omologazione dei componenti costituenti il sistema di trasformazione.

Art. 6.

Prescrizioni per il costruttore dei sistemi di trasformazione a biocarburanti

1. Il costruttore è responsabile dell'omologazione del sistema di trasformazione di cui all'art. 4 e della conformità di produzione di tutti i relativi componenti.

2. Per ogni sistema di trasformazione prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore rilascia un certificato di conformità, di cui all'art. 2, comma 1, lettera y), e una targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x).

3. Il costruttore del sistema di trasformazione predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'art. 10, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

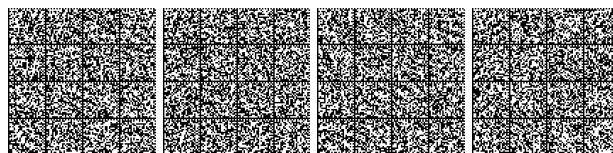
4. Ogni singolo sistema di trasformazione prodotto è corredato delle informazioni di uso, manutenzione, installazione e, ove possibile, smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema è, altresì, corredato di istruzioni e avvertenze.

5. Il costruttore del sistema di trasformazione fornisce le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo trasformato nel rispetto di quanto previsto nell'allegato X del regolamento UE 2018/858 e successive modifiche e integrazioni ed è responsabile della garanzia del prodotto installato.

Art. 7.

Prescrizioni per il costruttore dei sistemi di trasformazione a biocarburanti

1. Gli impianti di produzione dei sistemi di trasformazione a biocarburanti sono soggetti alla procedura del controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del 21 aprile 2009 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e delle procedure contenute nel regolamento UE 2018/858.



Art. 8.

Cessazione definitiva della produzione

1. Nel caso di cessazione definitiva della produzione di un tipo di sistema di trasformazione a biocarburanti omologato in conformità al presente decreto, il titolare dell'omologazione informa l'autorità di omologazione entro tre mesi dalla cessazione.

Art. 9.

Prescrizioni per i servizi tecnici

1. I servizi tecnici ricevono le richieste di omologazione e di modifica dei sistemi di trasformazione.

2. Esaminata la documentazione presentata dal costruttore del sistema di trasformazione, il servizio tecnico provvede all'effettuazione delle verifiche e delle prove indicate all'allegato 2 su uno o più veicoli rappresentativi della famiglia alla quale è prevista l'installazione del sistema.

3. Il servizio tecnico, a conclusione del procedimento, trasmette all'autorità di omologazione:

a) il fascicolo di omologazione del sistema di trasformazione che comprende i documenti di cui all'art. 4, comma 6, lettere a), b), e), g), h), i) e j);

b) verbale delle verifiche e prove;

c) copia dei certificati di omologazione dei dispositivi costituenti il sistema di trasformazione, laddove previsto;

d) bozza del certificato di omologazione del sistema speciale di adattamento redatto in conformità all'allegato 3.

Art. 10.

Prescrizioni per l'installazione del sistema di trasformazione a biocarburanti su veicoli in circolazione

1. Ogni sistema di trasformazione a biocarburanti è installato, sui veicoli in circolazione, dal costruttore oppure da un installatore autorizzato.

2. L'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti su di un veicolo comporta l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà a seguito di visita e prova, ai sensi dell'art. 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso, l'installatore del sistema di trasformazione a biocarburanti preliminarmente si accerta della compatibilità dell'installazione del sistema sul veicolo stesso e, a seguito dell'installazione, certifica, con una dichiarazione conforme all'allegato 9, che la stessa è stata realizzata a perfetta regola d'arte e in osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema di trasformazione.

3. L'installatore del sistema di trasformazione appone la targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x), e la fissa alla struttura del veicolo, preferibilmente, in prossimità della targhetta del veicolo e fornisce al proprietario del veicolo il manuale dell'utente finale di cui all'art. 4, comma 6, lettera h).

Art. 11.

Adempimenti per gli uffici della Motorizzazione civile e aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo

1. L'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti su un veicolo in circolazione comporta, a norma dell'art. 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità stabilite con decreto del direttore generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà delle seguenti indicazioni:

a) classificazione del veicolo quale appartenente alle categorie «mono-fuel», «bi-fuel», «flex-fuel» o «bi-flex-fuel»;

b) carburanti e miscele utilizzabili dal veicolo a seguito dell'installazione del sistema di trasformazione;

c) denominazione e numero di omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti installato;

d) installatore del sistema e data di collaudo.

2. In sede di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà sono verificate e registrate eventuali modifiche riguardanti le caratteristiche tecniche del veicolo.

Art. 12.

Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. I sistemi equivalenti di trasformazione a biocarburanti, omologati secondo norme di diritto interno da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da un servizio tecnico su istanza del fabbricante dell'impianto di trasformazione o di un suo legale rappresentante sulla base di idonea documentazione rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto. È altresì necessario che le caratteristiche richieste per l'omologazione siano equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto e sono aggiornati con decreto del direttore generale per la motorizzazione, che stabilisce, altresì, le procedure tecnico-amministrative non disciplinate dal presente decreto.

2. Ogni richiamo ai regolamenti ONU (UNECE), si intende all'ultima serie di emendamenti/aggiornamenti applicabile secondo la normativa unionale ove non espressamente diversamente indicato.



3. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ma a richiesta del costruttore può essere immediatamente applicabile.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2792

Indice allegati:

Allegato 1	Parametri che definiscono una famiglia di tipi di motori (art. 2, comma 1, lettera q)
Allegato 2	Procedura per la verifica di idoneità e conformità di un sistema di trasformazione a biocarburanti (art. 4, comma 2)
Allegato 3	Modello di certificato di omologazione nazionale per sistemi di trasformazione a biocarburanti
Allegato 4 - Parte I	Modello della scheda informativa - Riferita esclusivamente a biocarburanti liquidi in condizioni ambientali standard
Allegato 4 - Parte II	Modello della scheda informativa - Riferita esclusivamente a biocarburanti gassosi in condizioni ambientali standard
Allegato 5	Modello di certificato di conformità (art. 6, comma 2)
Allegato 6	Manuale di installazione del sistema di trasformazione installato sul veicolo (art. 6, comma 4)
Allegato 7	Manuale dell'utente finale (art. 6, comma 4)
Allegato 8	Targhetta regolamentare dell'impianto di trasformazione a biocarburante (art. 6, comma 2)
Allegato 9	Dichiarazione concernente l'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburante (art. 10, comma 2)

ALLEGATO I

PARAMETRI CHE DEFINISCONO UNA FAMIGLIA DI VEICOLI
(ART. 2, COMMA 1, LETTERA Q)

1. Ai fini del presente decreto, per «membro della famiglia» si intende un veicolo che condivide con il suo veicolo capostipite le seguenti caratteristiche essenziali:

- lo stesso tipo di combustibile del motore originario;
- la stessa metodologia di prova delle emissioni;
- il motore presenta una potenza erogata omologata compresa tra 0,6 e 1,2 volte quella del motore del veicolo capostipite;
- il rapporto tra potenza e cilindrata del motore è compreso tra 0,75 e 1,3 volte quello del veicolo capostipite;
- valutazione del rischio, ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 155, nel caso di sistemi di trasformazione a biocarburante da utilizzare su veicoli omologati ai sensi del suddetto regolamento.

2. Nel caso di più veicoli capostipite che condividano le caratteristiche di cui sopra, salvo la potenza di omologazione che risulta rispettivamente P1 e P2 (con $P1 < P2$), è possibile ricomprendere comunque nella stessa famiglia tutti i motori aventi potenza di omologazione erogata compresa nell'intervallo $0,6 \cdot P1$ e $1,2 \cdot P2$.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ E CONFORMITÀ DI UN SISTEMA DI TRASFORMAZIONE A BIOCARBURANTI PER I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE (ART. 4, COMMA 2)

1. Requisiti generali

1.1 I sistemi di trasformazione a biocarburanti devono essere conformi alle norme cogenti per l'omologazione del sistema (direttive e regolamenti UE e relativi regolamenti ONU (UNECE)). I riferimenti alle norme UE oppure ONU (UNECE) indicati si intendono relativi all'ultima serie di emendamenti/aggiornamenti applicabile secondo la normativa unionale, ove non espressamente diversamente indicato, per l'omologazione di un nuovo tipo, vigente al momento della presentazione della domanda di omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti di cui all'art. 4, comma 1.

1.2 Per le caratteristiche del veicolo non direttamente interessate dall'installazione del sistema di trasformazione, deve essere garantita la piena conformità alle prescrizioni tecniche sulla base delle quali è stata rilasciata l'omologazione originale del veicolo, senza necessità di adeguamento a norme successive.

2. Prove

La verifica di idoneità di un sistema di trasformazione a biocarburanti è effettuata, su uno o più veicoli capostipite, attraverso le prove di seguito descritte.

Lo svolgimento di tali prove è consentito con diversi biocarburanti o miscele, purché esse siano ripetute per ciascun biocarburante o miscela scelti. Il risultato positivo delle prove permette l'omologazione del sistema per il/i biocarburante/i e/o la/le miscela/e in questione.

2.1. Prova di potenza

Il veicolo o i veicoli capostipite sono sottoposti alle seguenti prove:

2.1.1. Un campione del sistema di trasformazione a biocarburante, quale definito all'art. 2, comma 1, del presente decreto, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve essere sottoposto alle procedure di prova di cui al punto 2.1.1.1. o 2.1.1.2., in base alla procedura utilizzata in fase di omologazione del veicolo o del motore non trasformato.

La potenza misurata con il/i biocarburante/i e/o la/le miscela/e deve essere uguale o inferiore, non oltre il 10%, a quella misurata con il carburante originario.

2.1.1.1. Metodo con banco dinamometrico per motori

La potenza massima all'albero motore viene misurata sul motore di ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico per motori, conformemente alle modalità seguite in fase di omologazione del motore, utilizzando i seguenti carburanti:

- carburante originario senza l'installazione del sistema;
- biocarburante o miscela.

La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata come segue:

$$Potenza_{CO} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Potenza_{CO,i}$$

$$Potenza_{BIO} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Potenza_{BIO,i}$$

Con:

CO = Carburante originario

BIO = Biocarburante o miscela

Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere calcolato come segue:

$$K_{Potenza} = \frac{Potenza_{BIO}}{Potenza_{CO}}$$

Con $0,9 \leq K_{Potenza} \leq 1,0$.



Per ciascun veicolo della famiglia, i valori della potenza del motore dichiarati dal costruttore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

2.1.1.2 Metodo con banco dinamometrico a rulli

La potenza massima alle ruote viene misurata su ciascun veicolo capostipite per mezzo di un banco dinamometrico a rulli, conformemente alle modalità seguite in fase di omologazione, utilizzando i seguenti carburanti:

- a) carburante originario senza l'installazione del sistema;
- b) biocarburante o miscela.

La media delle misurazioni della potenza deve essere calcolata come segue:

$$Potenza_{CO} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Potenza_{CO,i}$$

$$Potenza_{BIO} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Potenza_{BIO,i}$$

Con:

CO = Carburante originario

BIO = Biocarburante o miscela

Il rapporto relativo alla potenza del motore deve essere calcolato come segue:

$$K_{Potenza} = \frac{Potenza_{BIO}}{Potenza_{CO}}$$

$$\text{Con } 0,9 \leq K_{Potenza} \leq 1,0.$$

Per ciascun veicolo della famiglia, i valori ufficiali della potenza del motore vengono moltiplicati per i rapporti di cui sopra.

2.1.2. Per i veicoli «flex-fuel» e «bi-flex-fuel», la prova descritta al punto 2.1. si effettua con una miscela la cui percentuale di biocarburante non è inferiore al 60%. Il risultato della prova si ritiene valido per tutte le miscele degli stessi carburanti di cui è costituita la miscela utilizzata in prova.

2.2. Prova di sicurezza elettronica

2.2.1. La centralina elettronica (SCU) deve soddisfare le norme pertinenti relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC) di cui al regolamento ONU (UNECE) n. 10.

2.2.2. Il tempo di azionamento della valvola di sicurezza dopo la diagnosi di un guasto al sistema di trasformazione a biocarburanti non deve superare un secondo.

2.2.3. Un guasto dell'impianto elettrico del veicolo non deve causare l'attuazione incontrollata di un componente del sistema di trasformazione a biocarburante.

2.3. Prova di diagnostica

2.3.1. Se è necessario per installare correttamente il sistema di trasformazione a biocarburanti sul veicolo, è permesso simulare il corretto funzionamento dei componenti originali relativi alle emissioni che non vengono utilizzati nella modalità biocarburante.

2.3.2. Il sistema di trasformazione a biocarburanti, installato sul veicolo o sui veicoli capostipite, deve rispettare le prescrizioni e le prove relative alla diagnostica previste dalla normativa unionale in fase di omologazione del veicolo originario sia in modalità carburante originario che biocarburante.

2.3.3. Prescrizioni e prove OBD specifiche per i sistemi di trasformazione «master-slave»:

a) l'ECU deve rimanere attivata per la gestione del motore sia in modalità carburante originario che biocarburante;

b) durante il funzionamento a biocarburante, l'ECU deve continuare a monitorare i componenti originali correlati alle emissioni, ad eccezione di quelli che non sono in uso;

c) durante il funzionamento a biocarburante, l'SCU deve monitorare i componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti correlati alle emissioni, se presenti, come pure le loro connessioni elettriche.

2.3.4. Uso del carburante e diagnostica del sistema di trasformazione

2.3.4.1. L'SCU deve poter identificare in ogni momento il carburante in uso, in caso di sistemi *bi-fuel* e *bi-flex-fuel*.

2.3.4.2. L'SCU può memorizzare tali informazioni e indicarle in modo chiaro e inequivocabile al conducente, tramite il pannello/lo schermo dedicato, se presente.

2.3.5. Il veicolo capostipite provvisto del sistema di trasformazione a biocarburante deve essere sottoposto alle seguenti prove:

a) l'SCU deve seguire l'ECU per quanto concerne le strategie di uso del carburante. Ciò può essere dimostrato utilizzando un programma di monitoraggio (diagnostico) e modificando, nel contempo, il segnale di uno dei sensori del sistema a carburante originario;

b) durante una prova relativa alle emissioni con carburante originario, la spia di malfunzionamento (MI) originale deve attivarsi a causa del disinnesto elettrico dei componenti originali correlati alle emissioni;

c) durante una prova relativa alle emissioni con biocarburante, la spia di malfunzionamento (UPR) del sistema di trasformazione deve attivarsi a causa del disinnesto elettrico di componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti correlati alle emissioni, se presenti, che siano in uso durante il funzionamento a biocarburante.

2.3.5.1 Durante le prove relative alle emissioni, devono essere eseguite, sul veicolo capostipite provvisto del sistema di trasformazione a biocarburanti, soltanto in modalità di funzionamento a biocarburante, le prove seguenti:

a) disinnesto elettrico di un componente del sistema di trasformazione a biocarburanti correlato alle emissioni, se presente;

b) sostituzione di un componente del sistema di trasformazione a biocarburanti correlato alle emissioni, se presente, con un altro componente deteriorato o difettoso, oppure simulazione elettronica di una simile avaria.

La spia di malfunzionamento (MI) originale e/o la spia UPR del sistema di trasformazione devono attivarsi prima della fine delle prove in tutte le condizioni sopra descritte. Alternativamente, in caso di sistemi *bi-fuel* e *bi-flex-fuel*, è il sistema di trasformazione a dover commutare automaticamente tra la modalità di funzionamento a carburante originario e quella a biocarburante prima della fine delle prove, mediante la valvola di sicurezza.

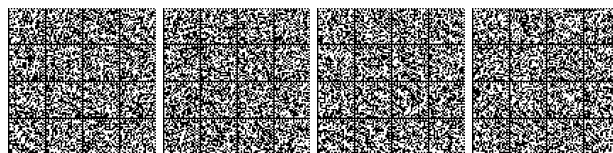
2.3.5.2 I codici dei guasti dovuti a malfunzionamenti dei componenti del sistema di trasformazione a biocarburanti correlati alle emissioni, se presenti, nonché dei loro collegamenti elettrici devono essere conservati nella SCU.

2.3.5.3 Il fabbricante del sistema deve fornire istruzioni specifiche che permettano di interpretare i codici dei guasti del sistema di trasformazione a biocarburanti di cui al punto 2.3.5.2.

2.4. Prova di tenuta

2.4.1. Per quanto concerne biocarburanti allo stato gassoso in condizioni ambientali standard (art. 2, comma 1, lettera s), l'installatore deve attenersi alle prescrizioni del manuale di installazione fornito dal costruttore del sistema. Una volta completata l'installazione, l'installatore deve riempire il sistema di biocarburante gassoso e controllare con un rivelatore le eventuali perdite di tutti i raccordi e le connessioni del sistema. Le elettrovalvole devono essere in posizione aperta, in modo che tutti i componenti del sistema siano sottoposti alla pressione di servizio. Non è ammessa alcuna fuoriuscita.

2.4.2. Per quanto concerne i biocarburanti allo stato liquido in condizioni ambientali standard (art. 2, comma 1, lettera s), l'installatore deve attenersi alle prescrizioni del manuale di installazione fornito dal costruttore del sistema. Una volta completata l'installazione, l'installatore deve procedere all'accensione del veicolo. Non sono ammesse perdite durante l'intero ciclo di prima accensione del veicolo.



2.5. Prova di corrosione componenti

2.5.1. I componenti metallici destinati a contenere biocarburante allo stato gassoso in condizioni ambientali standard devono superare le prove di tenuta di cui al punto 2.4. dopo essere stati sottoposti per centoquarantaquattro ore a una prova in nebbia salina in conformità alla norma ISO 9227, con tutti i raccordi chiusi.

2.5.2. I componenti in rame od ottone contenenti biocarburante allo stato gassoso in condizioni ambientali standard devono superare le prove di tenuta di cui al punto 2.4. dopo essere stati sottoposti per ventiquattro ore ad immersione in ammoniaca in conformità alla norma ISO 6957 con tutti i raccordi chiusi.

2.6. Prove di emissioni

2.6.1. Le prove di emissioni di sostanze inquinanti e di biossido di carbonio (CO_2) sono effettuate sul veicolo capostipite o sul motore, a seconda della normativa applicabile, con e senza il sistema di trasformazione a biocarburanti utilizzando la normativa unionale prevista in fase di omologazione del veicolo originario.

2.6.1.1. Per «sostanze inquinanti» si intendono:

- a) monossido di carbonio (CO);
- b) idrocarburi incombusti (THC, NMHC);
- c) metano (CH_4);
- d) ossidi di azoto (NOx);
- e) combinazione di idrocarburi incombusti e ossidi di azoto (THC+ NOx);
- f) particolato;
- g) numero di particelle.

2.6.1.2. Le misurazioni delle emissioni di gas di scarico devono essere effettuate:

- a) con carburante originario di riferimento senza l'installazione del sistema;
- b) con biocarburante o miscela di riferimento.

2.6.1.3. Disposizioni speciali per veicoli in configurazione *flex-fuel* e *bi-flex-fuel*

Nel caso di veicoli in configurazione *flex-fuel* e *bi-flex-fuel*, durante l'intero ciclo di prova è consentito utilizzare una miscela la cui percentuale di biocarburante non sia inferiore al 60%. Il risultato positivo della prova si riterrà valido per tutte le miscele degli stessi carburanti di cui è costituita la miscela utilizzata in prova.

2.6.1.4. Disposizioni speciali per veicoli in configurazione *bi-fuel* e *bi-flex-fuel*

È consentito avviare il motore con carburante originario e passare al biocarburante o alla miscela dopo un periodo di tempo che non può essere superiore ai trecento secondi.

Durante il ciclo di prova è consentito alimentare il motore con il carburante originario per intervalli di tempo, a condizione che il tempo totale non superi i centoventi secondi.

2.6.2. Per ogni inquinante o per ciascuna combinazione di inquinanti, i risultati delle misurazioni delle emissioni di gas di scarico possono superare, al massimo del 10%, i valori limite stabiliti dalle relative omologazioni del veicolo o dei veicoli originali, a condizione che la media aritmetica di tre risultati sia inferiore a tale limite. In questo caso i limiti prescritti possono essere superati per più di un inquinante nel corso di una stessa prova o di prove diverse.

2.6.3. I veicoli dotati di filtro antiparticolato o altri filtri equivalenti, per cui le prescrizioni della normativa applicabile di cui al punto 2.6.1. ne prevedono la rigenerazione continua come condizione di prova, sono esentati da suddette prescrizioni ove il sistema di trasformazione a biocarburanti non presenti alcun componente correlato alle emissioni oppure, se presenti, questi non influiscano in alcun modo sul filtro antiparticolato o altri filtri equivalenti.

2.6.4. I risultati delle prove sono positivi se:

i valori delle sostanze inquinanti del veicolo o motore trasformato non sono superiori a quelli del veicolo o motore originario;

i valori delle sostanze inquinanti del veicolo o motore trasformato non sono superiori ai valori limite per ogni sostanza inquinante previste dalle norme unionali per il veicolo o motore non trasformato;

il valore del biossido di carbonio (CO_2) rientra in una tolleranza del + 10% rispetto al valore misurato sul veicolo o motore non trasformato.

2.7. Prova del dispositivo di riconoscimento della miscela

2.7.1. Se il sistema di trasformazione a biocarburanti è dotato di dispositivo di riconoscimento della miscela, sono campionate due differenti miscele degli stessi carburanti:

a) la prima miscela deve avere una maggior concentrazione in volume di carburante di origine fossile, con un tenore minimo di biocarburante del 15% ma non superiore al 30%;

b) la seconda miscela deve avere una concentrazione di biocarburante non inferiore al 60%.

Conclusa la prova con la prima miscela, il serbatoio di prova deve essere sostituito o svuotato al fine di effettuare la prova con la seconda miscela senza contaminazioni dei risultati.

Il sistema di trasformazione a biocarburanti, installato sul motore o sul veicolo, deve funzionare alimentato con entrambe le miscele, per una durata massima di ciascuna prova di cinque minuti dall'avvio allo spegnimento.

2.7.2.1. Durante il ciclo di prova il dispositivo deve essere in grado di individuare la composizione della miscela utilizzata in entrambe le prove, con un margine massimo di errore consentito del 10%.

2.7.2.2. La prova è condotta per un massimo di cinque cicli, venendo considerata superata nel caso in cui la media aritmetica dei risultati dei singoli cicli rimanga entro il margine di errore complessivo del 10%.

2.7.2.2.1. In deroga al punto 2.7.2.2., nel caso in cui il risultato del primo ciclo sia positivo, non vi è necessità di condurre i successivi.

2.7.2. Il dispositivo di riconoscimento della miscela deve permettere la rilevazione in tempo reale del carburante o della miscela che sta alimentando il motore, memorizzando il dato e indicandolo nell'interfaccia di controllo, se presente.

3. Ulteriori prescrizioni di conformità per le parti modificate con l'installazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti.

3.1. In funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo originale, è necessaria la verifica della conformità, per le parti modificate, alle prescrizioni della medesima norma unionale applicata al veicolo originale.

Il veicolo si ritiene conforme qualora la posizione del sistema di trasformazione a biocarburanti e degli organi connessi non modifichi in modo sostanziale l'assetto del veicolo. Si ritiene la prescrizione rispettata qualora la massa in ordine di marcia non differisca del + 10% rispetto a quella del veicolo originale, nel rispetto, comunque, delle masse limiti ammissibili sia per asse che complessiva e relativa ripartizione.

Le prove sono effettuate su uno o più veicoli completi, immatricolati in Italia, rappresentativi della famiglia di veicoli, come individuati dal costruttore del sistema di trasformazione a biocarburanti d'intesa con il servizio tecnico incaricato delle prove.

I veicoli devono essere in buone condizioni, adeguati ad essere oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema di trasformazione a biocarburanti, come attestato dal costruttore del sistema. Le verifiche e prove necessarie per accertare che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originale debbono essere effettuate sul tipo di veicolo sul quale è destinato il sistema di trasformazione a biocarburanti.

4. Ulteriori disposizioni

L'installazione del sistema di trasformazione a biocarburanti non deve comportare la modifica dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo originale, obbligatori per l'omologazione. In caso contrario dovranno essere ripetute le corrispondenti prove già effettuate in sede di omologazione del veicolo originario. Se il veicolo è stato omologato secondo il regolamento ONU (UNECE) n. 155, il produttore del sistema deve dimostrare al servizio tecnico di aver svolto appropriate valutazioni del rischio al fine di minimizzare ogni possibile rischio stesso secondo quanto previsto dal regolamento ONU (UNECE) n. 155.



MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE NAZIONALE
PER SISTEMI DI TRASFORMAZIONE A BIOCARBURANTI



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Certificato di omologazione nazionale di un sistema di trasformazione a biocarburanti, ai sensi del DM..... con:

- “mono-carburante” (o “mono-fuel”);
- “bi-carburante” (o “bi-fuel”);
- “poli-carburante” (o “flex-fuel”);
- “bi-carburante con serbatoio poli-carburante dedicato” (o “bi-flex-fuel”)

Certificato riguardante ⁽¹⁾

- a) IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
- b) L'ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
- c) REVISIONE DELL'OMOLOGAZIONE
- d) IL RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
- e) LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
- f) LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un sistema di trasformazione a biocarburanti:

Omologazione n. NAD xxxx

Estensione / Revisione n.

Denominazione

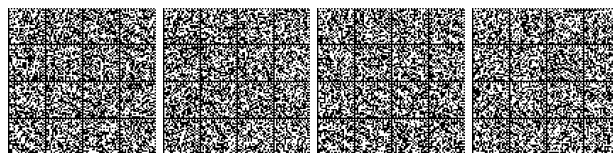
Motivo dell'estensione /
revisione

1. Costruttore del sistema di trasformazione a biocarburanti.....

2. Designazione del tipo di sistema:

3. Indirizzo del costruttore del sistema:

4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del costruttore del sistema:



5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione:
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
9. Osservazioni:
10. L'omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata [2]
11. Se del caso, motivi dell'estensione:
12. Indicazione della famiglia o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema di trasformazione a biocarburanti è destinato:
- 12.1 Famiglia 1:
- 12.2 Famiglia 2:
- 12.3 Famiglia 3:
13. Luogo:
14. Data:
15. Firma/Nome:
16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione.

Addendum

(Omologazione n..... Estensione / Revisione n.....)

1. Veicoli capostipite

Veicolo n.	1	2	3
Costruttore / Marchio/ Nome commerciale:			
Tipo/Variante/Versione:			
Omologazione:			
Categoria:			
Limiti di emissione			
Potenza / Cilindrata ⁽¹⁾			
Tipo del sistema di controllo dell'inquinamento:			
Veicolo conforme al regolamento ONU (UNECE) n. 155 SI / NO ⁽¹⁾			



2. Risultati della prova:

rapporto potenza CO /potenza BIO :
..... (2)

2. Risultati delle prove di emissione di gas di scarico

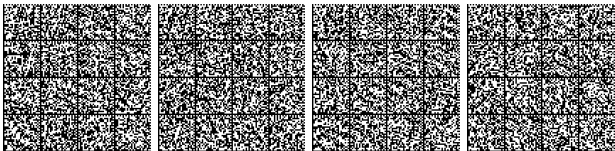
2.1.1. Prova di emissioni

Numero dell'atto normativo unionale								
Procedura di test effettuata								
Carburante utilizzato	CO	THC	NMHC	CH4	NOx	THC+N Ox	Massa di particolato (PM) (se del caso)	Numero di particelle (PN) (se applicabile)

4. Caratteristiche dei veicoli per i quali risulta adatto il tipo di impianto di trasformazione a biocarburante:

- Carburante originario del veicolo:.....;
- Metodologia di prova delle emissioni:.....;
- Rapporto Potenza / Cilindrata (kW/cm^3):.....;
- Potenza erogata (kW):

(1) Depennare il caso che non ricorre.



MODELLO DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Parte I - Riferita esclusivamente a biocarburanti liquidi in condizioni ambientali standard

Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti.

0. Denominazione, Ragione sociale e indirizzo del costruttore:

0.1 Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.2 Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato del costruttore:

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI TRASFORMAZIONE A BIOCARBURANTI:**1. Descrizione del veicolo capostipite**

1.1. Nome e indirizzo del costruttore

1.2. Categoria e identificazione del tipo

1.3. Numero di identificazione del telaio

1.4. Numero di certificazione

1.5. Identificazione del tipo di motore a combustione interna

1.5.1. Principio di funzionamento e ciclo termodinamico

1.5.2. Aspirazione naturale/sovralimentazione

1.5.3. Cilindrata

1.5.4. Tipo di sistema catalitico

2. Descrizione sintetica del sistema di trasformazione a biocarburanti.....

2.1. Marca o denominazione commerciale del sistema

2.2. Identificazione del tipo del sistema.....

2.3. Disegni/schemi di flusso dell'installazione sul veicolo

2.4. Sistema master-slave: sì/no ⁽¹⁾

2.5. Elenco dei componenti ⁽³⁾

2.5.1. Serbatoio/i sostitutivo/i per carburante originario:sì/no ⁽¹⁾

2.5.1.1. Marche

2.5.1.2. Tipo o tipi (accludere disegni)

2.5.1.3. Numero di serbatoi.....

2.5.1.4. Capacità (in litri)

2.5.1.5. Pompa del carburante originario nel serbatoio: sì/no ⁽¹⁾



- 2.5.1.5.1. Numero di certificazione
- 2.5.1.5.2. Schemi d'installazione nel serbatoio.....
- 2.5.1.6. Accessori del serbatoio sostitutivo per carburante originario:
- 2.5.1.6.1. Indicatore di livello
- 2.5.1.6.1.1. Marche.....
- 2.5.1.6.1.2. Tipi.....
- 2.5.1.6.1.3. Principio di funzionamento: galleggiante/altro (accludere descrizione o disegni)
- 2.5.1.6.2. Sensore di temperatura: sì/no ⁽¹⁾
- 2.5.1.6.2.1. Marche.....
- 2.5.1.6.2.2. Tipi.....
- 2.5.1.6.2.3. Principio di funzionamento (accludere descrizione o disegni)
- 2.5.2. Serbatoio/i per biocarburante e/o miscela: sì/no ⁽¹⁾
- 2.5.2.1. Marche
- 2.5.2.2. Tipo o tipi (accludere disegni)
- 2.5.2.3. Numero di serbatoi.....
- 2.5.2.4. Capacità (in litri)
- 2.5.2.5. Pompa del biocarburante nel serbatoio: sì/no ⁽²⁾
- 2.5.2.5.1 Numero di certificazione
- 2.5.2.5.2. Schemi d'installazione nel serbatoio
- 2.5.2.6. Accessori del serbatoio per biocarburante
- 2.5.2.6.1. Indicatore di livello
- 2.5.2.6.1.1. Marche
- 2.5.2.6.1.2. Tipi
- 2.5.2.6.1.3. Principio di funzionamento: galleggiante/altro (accludere descrizione o disegni)
- 2.5.2.6.2. Sensore di temperatura
- 2.5.2.6.2.1. Marche
- 2.5.2.6.2.2. Tipi
- 2.5.2.6.2.3. Principio di funzionamento (descrizione o disegni).....
- 2.5.3. Valvola di sicurezza (per sistemi bi-fuel e bi-flex-fuel) ⁽¹⁾
- 2.4.3.1. Marche



- 2.5.3.2. Tipi
- 2.5.3.3. Descrizione e disegni.....
- 2.5.3.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾..... kPa
- 2.5.4. Tubo/i flessibile/i e/o rigido/i del carburante
- 2.5.4.1. Marche
- 2.5.4.2. Tipi
- 2.5.4.3. Descrizione
- 2.5.4.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾..... kPa
- 2.5.5. Sensore/i di pressione e/o di temperatura
- 2.5.5.1. Marche.....
- 2.5.5.2. Tipi
- 2.5.5.3. Descrizione
- 2.5.5.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾..... KPa
- 2.5.5.5. Temperatura/e di funzionamento ⁽¹⁾..... °C
- 2.5.6. Filtro/i per biocarburante e/o miscela ⁽²⁾
- 2.5.6.1. Marche
- 2.5.6.2. Tipi.....
- 2.5.6.3. Descrizione.....
- 2.5.6.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: kPa
- 2.5.7. Collegamento/i di servizio: sì/no
- 2.5.7.1. Marche.....
- 2.5.7.2. Tipi.....
- 2.5.7.3. Descrizioni e schemi di installazione.....
- 2.5.8. Sistema di condizionamento termico collegato al sistema di trasformazione a biocarburante: sì/no ⁽¹⁾
- 2.5.8.1. Marche
- 2.5.8.2. Tipi
- 2.5.8.3. Descrizione e schemi di installazione
- 2.5.8.4. Accessori del sistema di condizionamento termico
- 2.5.8.4.1. Pompa/e del carburante e/o del liquido di raffreddamento: sì/no ⁽¹⁾
- 2.5.8.4.1.1. Marche.....
- 2.5.8.4.1.2. Tipi.....



- 2.5.8.4.1.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.8.4.2. Condotti del carburante e/o del liquido di raffreddamento: si/no ⁽¹⁾
- 2.5.8.4.2.1. Marche.....
- 2.5.8.4.2.2. Tipi.....
- 2.5.8.4.2.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.8.4.3. Valvola/e di gestione del liquido di raffreddamento: si/no ⁽¹⁾
- 2.5.8.4.3.1. Marche.....
- 2.5.8.4.3.2. Tipi.....
- 2.5.8.4.3.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.8.4.4. Scambiatore/i di calore: si/no ⁽¹⁾
- 2.5.8.4.4.1. Marche.....
- 2.5.8.4.4.2. Tipi.....
- 2.5.8.4.4.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.9. Valvole di gestione carburante (per sistemi bi-fuel e bi-flex-fuel) ⁽²⁾
- 2.5.9.1. Marche
- 2.5.9.2. Tipi
- 2.5.9.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.10. Valvola di miscelazione carburanti (per sistemi bi-fuel e bi-flex-fuel): si/no ⁽¹⁾
- 2.5.10.1. Marche.....
- 2.5.10.2. Tipi.....
- 2.5.10.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.11. Pompa/e del biocarburante esterna/e al serbatoio: si/no
- 2.5.11.1. Marche
- 2.5.11.2. Tipi.....
- 2.5.11.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.12. Unità elettronica di controllo
- 2.5.12.1. Marche
- 2.5.12.2. Tipi.....
- 2.5.12.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.13. Dispositivo/i di gestione after-treatment: si/no ⁽¹⁾
- 2.5.13.1. Marche
- 2.5.13.2. Tipi.....



- 2.4.13.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.14. Dispositivo di riconoscimento della miscela (per sistemi flex-fuel e bi-flex-fuel): si/no ⁽¹⁾
- 2.4.14.1. Marche
- 2.4.14.2. Tipi.....
- 2.4.14.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.15. Spia UPR
- 2.4.15.1. Marche
- 2.4.15.2. Tipi.....
- 2.4.15.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.16. Interfaccia di controllo: si/no ⁽¹⁾
- 2.4.16.1. Marche
- 2.4.16.2. Tipi.....
- 2.4.16.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.17. Filtro/i per carburante originario: si/no ⁽¹⁾
- 2.4.17.1. Marche.....
- 2.4.17.2. Tipi.....
- 2.4.17.3. Descrizione
- 2.5.17.1. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.5.18. Commutatore: si/no ⁽¹⁾
- 2.4.18.1. Marche
- 2.4.18.2. Tipi
- 2.4.18.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.19. Valvola di pulizia della linea di alimentazione: si/no ⁽¹⁾
- 2.4.19.1. Marche
- 2.4.19.2. Tipi
- 2.4.19.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.5.20 Accumulatore di biocarburante: si/no ⁽¹⁾
- 2.4.20.1. Marche
- 2.4.20.2. Tipi
- 2.4.20.3. Descrizione e schemi di installazione.....
- 2.6. Documentazione aggiuntiva
- 2.6.1. Descrizione del sistema di trasformazione a biocarburanti e della protezione fisica del



catalizzatore al passaggio da carburante originario a biocarburante o viceversa.

2.6.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti del/i carburante/i, condotti del liquido di raffreddamento/riscaldamento ecc.):

2.6.2.1. Rappresentazione del simbolo

2.6.2.2. Dati di regolazione

2.6.2.3. Sistema di raffreddamento: (liquido/aria) ⁽¹⁾

2.6.3. Schemi relativi al sistema di trasformazione a biocarburanti.

2.7. Indicazione della famiglia o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema di trasformazione a biocarburanti è destinato:

2.7.1. Famiglia 1:

2.7.2. Famiglia 2:

2.7.3. Famiglia 3:

2.8. Il sistema è installabile su veicoli omologati con il regolamento ONU (UNECE) 155: sì/no.

⁽¹⁾ depennare il caso che non ricorre.

⁽²⁾ specificare la tolleranza.

⁽³⁾ i componenti devono essere omologati ove esista una specifica norma che lo preveda.



Parte II - Riferita esclusivamente a biocarburanti gassosi in condizioni ambientali standard

Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di trasformazione a biocarburanti.

0.1 Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.2 Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato del costruttore:

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI TRASFORMAZIONE A BIOCARBURANTI ⁽³⁾:**1. Descrizione del veicolo capostipite**

1.1. Nome e indirizzo del costruttore

1.2. Categoria e identificazione del tipo

1.3. Numero di identificazione del telaio

1.4. Numero di certificazione

1.5. Identificazione del tipo di motore a combustione interna

1.5.1. Principio di funzionamento e ciclo termodinamico

1.5.2. Aspirazione naturale/sovralimentazione

1.5.3. Cilindrata

1.5.4. Tipo di sistema catalitico

2. Descrizione sintetica del sistema di trasformazione a biocarburanti.....

2.1. Marca o denominazione commerciale del sistema

2.2. Identificazione del tipo del sistema.....

2.3. Disegni/schemi di flusso dell'installazione sul veicolo

2.4. Sistema master-slave: sì/no ⁽¹⁾

2.5. Vaporizzatore/regolatore(i) di pressione

2.5.1. Marche.....

2.5.2. Tipi

2.5.3. Numero di certificazione.....

2.5.4. Identificazione.....

2.5.5. Disegni.....

2.5.6. Numero di punti di regolazione principali

2.5.7. Descrizione del principio di regolazione ai punti di regolazione principali

2.5.8. Numero di punti di regolazione del minimo.....



- 2.5.9. Descrizione dei principi di regolazione ai punti di regolazione del minimo.....
- 2.5.10. Altre possibilità di regolazione: se esistono, quali (descrizione e schemi)
- 2.5.11. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾..... KPa
- 2.6. Miscelatore: sì/no ⁽¹⁾
- 2.6.1. Numero.....
- 2.6.2. Marche.....
- 2.6.3. Tipi.....
- 2.6.4. Disegni.....
- 2.6.5. Posizione di installazione (accludere disegno/i).....
- 2.6.6. Possibilità di regolazione.....
- 2.6.7. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾..... KPa
- 2.7. Unità di dosaggio del gas: sì/no ⁽¹⁾
- 2.7.1. Numero.....
- 2.7.2. Marche.....
- 2.7.3. Tipi.....
- 2.7.4. Disegni.....
- 2.7.5. Posizione di installazione (accludere disegno/i)
- 2.7.6. Possibilità di regolazione
- 2.7.7. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.8. Dispositivo/i di iniezione del gas o iniettore/i: sì/no ⁽¹⁾
- 2.8.1. Marche.....
- 2.8.2. Tipi.....
- 2.8.3. Identificazione.....
- 2.8.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.8.5. Schemi di installazione.....
- 2.9. Unità elettronica di controllo
- 2.9.1. Marche.....
- 2.9.2. Tipi.....
- 2.9.3. Posizione di installazione.....
- 2.9.4. Possibilità di regolazione
- 2.10. Serbatoio per biocarburante
- 2.10.1. Marche



- 2.10.2. Tipo o tipi (accludere disegni).....
- 2.10.3. Numero di serbatoi.....
- 2.10.4. Capacità..... litri
- 2.10.5. Pompa del biocarburante nel serbatoio: sì/no ⁽¹⁾.....
- 2.10.6. Numero di certificazione
- 2.10.7. Schemi d'installazione del serbatoio.....
- 2.11. Accessori del serbatoio per biocarburante
 - 2.11.1. Valvola di arresto del gas all'80%
 - 2.11.1.1. Marche.....
 - 2.11.1.2. Tipi.....
 - 2.11.1.3. Principio di funzionamento: galleggiante/altro ⁽¹⁾ (accludere descrizione o disegni)
 - 2.11.2. Indicatore di livello
 - 2.11.2.1. Marche.....
 - 2.11.2.2. Tipi.....
 - 2.11.2.3. Principio di funzionamento: galleggiante/altro ⁽¹⁾ (accludere descrizione o disegni)
 - 2.11.3. Valvola di sovrappressione (valvola di scarico)
 - 2.11.3.1. Marche.....
 - 2.11.3.2. Tipi.....
 - 2.11.4. Dispositivo di sovrappressione
 - 2.11.4.1. Marche.....
 - 2.11.4.2. Tipi.....
 - 2.11.5. Valvola di servizio controllata a distanza con valvola limitatrice di flusso
 - 2.11.5.1. Marche.....
 - 2.11.5.2. Tipi.....
 - 2.11.6. Multivalvola: sì/no ⁽¹⁾
 - 2.11.6.1. Marche.....
 - 2.11.6.2. Tipi.....
 - 2.11.6.3. Descrizione della multivalvola (accludere disegni)
 - 2.11.7. Contenitore di aerazione.....
 - 2.11.7.1. Marche.....
 - 2.11.7.2. Tipi.....
 - 2.11.8. Isolatore di alimentazione (pompa del carburante/attuatori)



- 2.11.8.1. Marche.....
- 2.11.8.2. Tipi.....
- 2.11.8.3. Disegni.....
- 2.12. Pompa del carburante (biocarburante): sì/no ⁽¹⁾
- 2.12.1. Marche.....
- 2.12.2. Tipi.....
- 2.12.3. Pompa montata nel serbatoio per biocarburante: sì/no ⁽¹⁾
- 2.12.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.13. Valvola di chiusura/valvola di non ritorno/valvola di sovrappressione per tubazione gas: sì/no ⁽¹⁾
- 2.13.1. Marche
- 2.13.2. Tipi.
- 2.13.3. Descrizione e disegni.....
- 2.13.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.14. Bocchettone di riempimento
- 2.14.1. Marche.....
- 2.14.2. Tipi.....
- 2.14.3. Descrizione e disegni
- 2.15. Tubo/i flessibile/i/o rigido/i del carburante
- 2.15.1. Marche.....
- 2.15.2. Tipi.....
- 2.15.3. Descrizione.....
- 2.15.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.16. Sensore/i di pressione e di temperatura.
- 2.16.1. Marche.....
- 2.16.2. Tipi.....
- 2.16.3. Descrizione.....
- 2.16.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa
- 2.17. Filtro/i per biocarburante ⁽²⁾
- 2.17.1. Marche.....
- 2.17.2. Tipi.....
- 2.17.3. Descrizione.....
- 2.17.4. Pressione/i di funzionamento ⁽²⁾: KPa



2.18. Collegamento/i di servizio:

2.18.1. Marche.....

2.18.2. Tipi.....

2.18.3. Descrizioni e schemi di installazione

2.19. Sistema di riscaldamento collegato al sistema a biocarburante: sì/no ⁽¹⁾

2.19.1. Marche.....

2.19.2. Tipi.....

2.19.3. Descrizione e schemi di installazione.....

2.20. Documentazione aggiuntiva

2.20.1. Descrizione del sistema di trasformazione a biocarburanti e della protezione fisica del catalizzatore al passaggio da gasolio a biocarburante o viceversa.....

2.20.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.):

2.20.3. Rappresentazione del simbolo

2.20.4. Dati di regolazione

2.21. Sistema di raffreddamento: (liquido/aria) ⁽¹⁾

2.21.1. Descrizione del sistema/schemi relativi al sistema di trasformazione a biocarburanti.

2.22. Indicazione della famiglia o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema di trasformazione a biocarburanti è destinato:

2.22.1. Famiglia 1:

2.22.2. Famiglia 2:

2.22.3. Famiglia 3:

2.23 Il sistema è installabile su veicoli omologati con il regolamento ONU (UNECE) 155: sì/no.

⁽¹⁾ depennare il caso che non ricorre⁽²⁾ specificare la tolleranza.⁽³⁾ i componenti devono essere omologati ove esista una specifica norma che lo preveda.

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE
(ART. 6, COMMA 2)

LOGO DEL COSTRUTTORE DEL SISTEMA

Il sottoscritto..... in qualità di
della ditta/società con sede in.....

CERTIFICA

che il sistema di trasformazione a biocarburanti sottoindicato è conforme in tutte le sue parti al tipo
omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione –
Direzione generale per la motorizzazione, con certificato n.
..... del/...../.....

Tipo di sistema

Famiglia di veicoli:

1

2.....

3.....

Firma

.....^[1]

(1) sottoscrizione della domanda da parte di persona autorizzata



MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI TRASFORMAZIONE
A BIOCARBURANTI (ART. 6, COMMA 4)

1.1. Campo di applicazione

Nel presente punto vengono elencati i requisiti minimi che devono essere contenuti nel manuale di installazione.

1.2. Lista degli standard di riferimento

1.3. Obblighi generali

1.3.1. Lo scopo del manuale di installazione è quello di guidare l'installatore nell'esecuzione delle procedure corrette che devono essere seguite all'atto del montaggio dei sistemi di trasformazione a biocarburanti.

1.3.2. Il manuale di installazione deve essere redatto dal fabbricante del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.3.3. Il manuale di installazione fa parte del sistema di trasformazione a biocarburanti e quindi deve essere fornito per ciascun sistema di trasformazione a biocarburanti installato.

1.3.4. Il manuale di installazione essere redatto in italiano e in francese o in tedesco se consegnato nelle Regioni o Province in cui vige il multilinguismo

1.3.5. Il manuale di installazione si suddivide in due parti:

- I) Parte contenente la descrizione del campione del sistema di trasformazione a biocarburanti (sezione "a") e l'elenco dei componenti indicati come alternativi dal fabbricante (sezione "b").
- II) Parte contenente le istruzioni per l'installazione su un veicolo.

1.3.6. Il manuale di installazione del sistema sul veicolo o sui veicoli capostipite deve essere presentato all'autorità di omologazione.

1.3.7. Il manuale di installazione del sistema sui veicoli appartenenti alla famiglia deve essere presentato dal fabbricante del sistema di trasformazione a biocarburanti entro un periodo di tempo che deve essere stabilito d'accordo con l'autorità di omologazione.

1.4. Contenuto della Parte I, sezione "a", del manuale di installazione

1.4.1. Descrizione del sistema di trasformazione a biocarburanti:

1.4.1.1. Principi operativi del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.4.1.2. Principi operativi di ciascun componente del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.4.2. Verifica della corretta esecuzione del montaggio

1.4.2.1. Il manuale di installazione deve indicare le procedure dettagliate e le azioni che devono essere eseguite dall'installatore per verificare che il sistema di trasformazione a biocarburanti sia stato montato così da funzionare in modo sicuro e che siano state rispettate tutte le istruzioni di



installazione.

1.4.3. Procedure di avviamento

1.4.3.1. Il manuale di installazione deve illustrare le operazioni di avviamento che devono essere eseguite dall'installatore.

1.4.4. Istruzioni per la manutenzione

1.4.4.1. Il manuale di installazione deve contenere il programma di manutenzione, ove sono specificati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (per tipo) cui devono essere sottoposti sia i singoli componenti sia il sistema di trasformazione a biocarburanti nel corso della loro vita utile (in funzione del tempo e del numero di km percorsi dal veicolo).

1.4.4.2. Il manuale di installazione deve precisare le competenze tecniche necessarie per l'installazione e la manutenzione del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.4.5. Malfunzionamento del sistema

1.4.5.1. Il manuale di installazione deve indicare le azioni da eseguire in caso di malfunzionamento del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.4.6. Diagnosi

1.4.6.1. Se nel sistema di trasformazione a biocarburanti è contenuto un sistema diagnostico, il manuale di installazione deve riportare una descrizione dettagliata di tale sistema e indicare gli interventi correttivi da attuare in caso di malfunzionamento.

1.5. Contenuto della Parte II del manuale di installazione

1.5.1. Identificazione del sistema di trasformazione a biocarburanti:

1.5.1.1. Numero di omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti;

1.5.1.2. Caratteristiche di installabilità:

- Combustibile utilizzato dal veicolo originario.....
- metodologia di prova delle emissioni
- Potenza: compresa tra e kW;
- Il sistema è installabile su veicoli omologati con il regolamento ONU (UNECE) 155: si/no.
- Famiglia di veicoli:
- 1
- 2.....
- 3.....



1.5.1.3. istruzioni di montaggio;

1.5.1.4. Schema generale del sistema di trasformazione a biocarburanti contenente, per ciascun componente, le seguenti informazioni:

- a) numero di identificazione;
- b) codice del costruttore;
- c) omologazione, se esiste;
- d) per i serbatoi: capacità/costruttore/tipo/data di scadenza o di sostituzione, se esiste.

1.5.1.5. Descrizione (compresi i disegni, se del caso) dei dispositivi per il montaggio del serbatoio sul veicolo.

1.5.2. Istruzioni di montaggio:

1.5.2.1. Istruzioni per il montaggio di tutti i componenti, compresi diagrammi o fotografie che mostrino chiaramente la disposizione dei singoli componenti nel veicolo.

1.5.2.2. Disegno o fotografia che raffiguri la posizione esatta in cui l'installatore deve apporre la targhetta di omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.5.2.3. Schema del sistema elettrico che indichi chiaramente i componenti meccanici cui devono essere collegati i cavi.



ALLEGATO 7

MANUALE DELL'UTENTE FINALE (ART. 6, COMMA 4)

1.1 Prescrizioni generali

1.1.1 Lo scopo del manuale dell'utente finale è quello di informare l'utente finale sulle caratteristiche e sulle funzioni di sicurezza dei sistemi di trasformazione a biocarburanti installati.

1.1.2 Il manuale dell'utente finale deve essere redatto dal fabbricante del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.1.3 Il fabbricante del sistema di trasformazione a biocarburanti inserisce nel manuale tutte le informazioni necessarie per un uso corretto e un funzionamento sicuro dei sistemi di trasformazione a biocarburanti.

1.1.4 Il manuale dell'utente finale deve essere considerato parte integrante del sistema di trasformazione a biocarburanti e quindi deve essere consegnato insieme a detto sistema.

1.1.5 Il manuale dell'utente finale deve essere redatto in italiano e in francese o in tedesco se consegnato nelle regioni o province in cui vige il multilinguismo.

1.1.6 Il manuale dell'utente finale deve riportare l'indicazione del tipo, della versione e dell'anno di produzione del prodotto cui si riferisce.

1.1.7 Il manuale dell'utente finale deve fornire informazioni relative all'uso in condizioni ambientali estreme.

1.2 Contenuto del manuale dell'utente finale

1.2.1 Specifiche tecniche

Il manuale dell'utente finale deve recare come minimo le seguenti informazioni:

- a) caratteristiche di funzionamento;
- b) prestazioni in condizioni di funzionamento normali;
- c) condizioni ambientali estreme.

1.2.2 Istruzioni di sicurezza

Il manuale dell'utente finale deve riportare avvertenze sui pericoli per la salute e la sicurezza; tali avvertenze devono essere classificate nel modo seguente:

- a) suggerimenti per un uso ottimale del sistema;
- b) attenzione, per possibili problemi dovuti ad uso improprio;
- c) avvertenze per danni alle persone o alle cose in caso di mancato rispetto delle procedure indicate. I simboli di sicurezza, qualora vengano utilizzati, devono essere conformi al sistema internazionale (SI) ed il loro significato deve essere specificato in modo chiaro nel manuale dell'utente finale.

1.2.3 Descrizione dei sistemi di trasformazione a biocarburanti

Il manuale dell'utente finale deve descrivere in modo chiaro lo scopo, l'uso e la funzione del sistema di trasformazione a biocarburanti.

1.2.4 Primo utilizzo e regolazione dei sistemi di trasformazione a biocarburanti

Il manuale dell'utente finale deve contenere tutte le informazioni necessarie all'utente finale per il primo utilizzo e/o per la regolazione del sistema in caso di necessità.

1.2.5 Utilizzo dei sistemi di trasformazione a biocarburanti

1.3. Rifornimento dei sistemi di trasformazione a biocarburanti

Il manuale dell'utente finale deve indicare la sequenza di operazioni da effettuare per riempire il/i serbatoio/i del/dei biocarburante/i.

1.3.1. Commutazione tra carburanti

Nel caso di sistema *bi-fuel* o *bi-flex-fuel* dotati di commutatore di carburante, il manuale dell'utente finale deve descrivere in modo chiaro il metodo da seguire per passare da un carburante all'altro, riportando la sequenza delle operazioni da effettuare.

1.3.2. Operazione di pulizia del sistema

Nel caso di sistema *bi-fuel* o *bi-flex-fuel* dotati di valvola di pulizia della linea di alimentazione, il manuale dell'utente finale deve descrivere in modo chiaro il metodo da seguire per eseguire l'operazione di pulizia del sistema, riportando la sequenza delle operazioni da effettuare.

1.3.3 Apertura/chiusura delle valvole manuali

Se il sistema è provvisto di comandi manuali, il manuale dell'utente finale deve indicare la corretta procedura di azionamento di tali comandi.

1.3.4 Indicatore di livello

Il manuale dell'utente finale deve indicare la posizione dell'indicatore di livello, ad esempio sul cruscotto o sul serbatoio. Il significato del livello indicato deve essere spiegato in modo chiaro all'utente.

1.3.5 Manutenzione

Se il sistema di trasformazione a biocarburanti è soggetto a manutenzione, il manuale dell'utente finale deve precisare la frequenza ed il tipo di interventi da effettuare.

1.3.6. Anomalie e riparazione

Il manuale dell'utente finale deve indicare le azioni da effettuare al verificarsi di anomalie nel sistema di trasformazione a biocarburanti. Se il sistema di trasformazione a biocarburanti è dotato di sistema diagnostico, il manuale dell'utente finale deve descrivere detto sistema ed indicare le azioni corrette da eseguire.

1.4. Rottamazione del prodotto

Il manuale dell'utente deve indicare le precauzioni da adottare quando si rimuove l'impianto dal veicolo e le indicazioni per un corretto smaltimento.

ALLEGATO 8

TARGHETTA REGOLAMENTARE DEL SISTEMA
DI TRASFORMAZIONE BIOCARBURANTE (ART. 6, COMMA 2)

1. La targhetta regolamentare del costruttore del sistema deve essere costituita da:

- a) una placca rettangolare di metallo,
- oppure
- b) un'etichetta rettangolare autoadesiva.

2. Le placche di metallo devono essere fissate con rivetti o strumenti equivalenti.

3. L'etichetta autoadesiva deve essere in grado di evidenziare eventuali omissioni o frodi e autodistruggersi qualora si tenti di rimuoverla.

4. Le seguenti informazioni devono essere stampate in modo indelebile sulla targhetta regolamentare nell'ordine indicato:

- a) denominazione del costruttore del sistema;
- b) numero di omologazione del sistema di trasformazione;
- c) nome commerciale del sistema di trasformazione;
- d) eventuale codice a barre bidimensionale (QR code) contenente i manuali di installazione e/o dell'utente finale ovvero le modalità per scaricarli.

5. L'altezza dei caratteri delle informazioni di cui comma 4, lettera a) e c), deve essere di almeno 2 mm. L'altezza dei caratteri delle informazioni di cui comma 4, lettera b) deve essere di almeno 4 mm.

6. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le informazioni prescritte al comma 4.

7. La targhetta regolamentare del costruttore deve essere fissata saldamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, preferibilmente in corrispondenza della targhetta del veicolo.

8. La posizione deve essere scelta in modo che la targhetta sia fissata su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo.



DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA
DI TRASFORMAZIONE (ART. 6, COMMA 2)

Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema di trasformazione a biocarburanti

- “mono-carburante” (o “mono-fuel”);
- “bi-carburante” (o “bi-fuel”);
- “poli-carburante” (o “flex-fuel”);
- “bi-carburante con serbatoio poli-carburante dedicato” (o “bi-flex-fuel”).

Il sottoscritto nato
a il residente a
via in qualità di della Ditta con sede
in partiva IVA o C.F.

Iscritta alla CC.II.A. di

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000

DICHIARA

di aver installato a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale di installazione, sul veicolo:

Marca
Tipo/Nome commerciale
targato
telaio n.

il sistema di trasformazione a biocarburante:

Marca:
Denominazione:
Numero di omologazione:,

i cui componenti principali sono:

.....

- che il suddetto veicolo rientra nella famiglia per la quale è stato omologato il sistema di trasformazione installato sul veicolo stesso;
- di aver rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia;
- di aver verificato che l'impianto è compatibile per il veicolo su cui è stato installato.



Allega alla presente:

- a) copia del documento di identità ⁽²⁾
- b) copia del certificato di conformità del sistema di trasformazione;
- c) copia dello schema del sistema di trasformazione;

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)

(1) Depennare la dicitura non di interesse.

(2) non necessario se firmato digitalmente.

25A05999



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

ACCORDO 23 ottobre 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla nuova modulistica standardizzata - settore commercio. Aggiornamento modulo «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso». (Rep. atti n. 140/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 23 ottobre 2025;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 a norma del quale le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché della documentazione da allegare;

Visto il medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 126 del 2016, il quale dispone, altresì, che i suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione e che, per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con accordi, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, o con intese, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali;

Vista la nota ULM_FP n. prot. 1046 del 17 settembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16046, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso il modulo aggiornato di comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso che il Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione ha approvato, nonché la bozza di accordo in argomento;

Vista la nota prot. DAR n. 16309 del 22 settembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la predetta nota, unitamente alla relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate nonché alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Vista la comunicazione del 29 settembre 2025, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 16735, con la quale il Coordinamento sviluppo economico della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato la mancanza di osservazioni da parte delle Commissioni preposte in merito all'accordo in oggetto;

Vista la comunicazione del 7 ottobre 2025, acquisita in pari data con prot. DAR n. 17231, con la quale l'ANCI ha comunicato di non avere osservazioni sul testo del Modulo e del relativo accordo;

Vista la nota prot. ULM_FP n. 1123 del 13 ottobre 2025, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 17649, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato una nuova bozza di accordo relativa al modulo in oggetto, con la correzione di un mero errore materiale al comma 1, dell'art. 1, della medesima bozza;

Vista la nota prot. DAR n. 17658 del 13 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha diramato la predetta nota alle amministrazioni statali interessate, nonché alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Considerato che nella seduta del 23 ottobre 2025 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo;

l'ANCI ha espresso avviso favorevole;

l'UPI ha espresso avviso favorevole;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sono adottate le modifiche al modulo di «Comunicazione per l'avvio di attività di commercio all'ingrosso» riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro quarantacinque giorni, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre sessanta giorni. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione del nuovo modulo adottato.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA



ALLEGATO I

Alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di _____ Al SUAP del Comune di _____ <i>(In caso di presentazione al SUAP)</i> <i>Indirizzo</i> _____ <i>PEC / Posta elettronica</i> _____	<u>Compilato a cura dell'Ufficio ricevente</u> Pratica _____ del _____ Protocollo _____ COMUNICAZIONE: ☐ Comunicazione Apertura/Avvio ☐ Comunicazione Variazione ☐ Comunicazione Trasferimento SCIA UNICA: ☐ Comunicazione Apertura/Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ Comunicazione Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ Comunicazione Trasferimento + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche SCIA CONDIZIONATA: ☐ Comunicazione o SCIA UNICA Apertura/Avvio + altre domande ☐ Comunicazione Variazione + altre domande ☐ Comunicazione Trasferimento + altre domande
---	--

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016 e relative norme regionali)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____	n. _____
Comune _____	prov. [][] C.A.P. [][][][][]
Stato _____	Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



DATI CATASTALI (*)

Foglio n. _____ part./map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____
 Catasto: ☐ fabbricati

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a, COMUNICA l'apertura dell'esercizio di commercio all'ingrosso

Modalità di vendita (*)

☐ Vendita all'ingrosso (solo per vendite in sede fisica) superficie complessiva dell'esercizio¹ mq |_|_|_|_|

☐ Vendita all'ingrosso esclusivamente online

indirizzo sito web _____

indirizzo del luogo ove sono custoditi i prodotti oggetto di vendita² _____

Esercizio a carattere

☐ Permanente

☐ Stagionale (*) dal |_|_|/|_|_| al |_|_|/|_|_| (gg/mm)

☐ Temporaneo (*) dal |_|_|/|_|_|/|_|_| al |_|_|/|_|_|/|_|_| (gg/mm/aaaa)

Settori merceologici e superfici di vendita (*)

☐ Alimentare

Solo per vendite in sede fisica: superficie di vendita mq |_|_|_|_|

☐ Non alimentare

Solo per vendite in sede fisica: superficie di vendita mq |_|_|_|_|

Vendita di cose antiche e usate

Per la vendita di cose usate e antiche l'operatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e del relativo regolamento di attuazione in merito alla tenuta e vidimazione del registro delle operazioni che si compiono giornalmente

¹ Compresa la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi

² Da compilare obbligatoriamente solo nel caso di vendita di veicoli usati, come chiarito dalla nota del Ministero dell'interno n. 5354 del 20/06/2016

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



2 – VARIAZIONI

Il/la sottoscritto/a **COMUNICA** che nell'esercizio di commercio all'ingrosso già avviato con la comunicazione/SCIA/DIA prot. n. _____ del ____/____/____ intervengono le seguenti **VARIAZIONI**:

☐ **Variazione della superficie complessiva dell'esercizio³**

da mq _____ a mq _____

☐ **Variazione della superficie di vendita⁴ (*):**

☐ Alimentare superficie di vendita da mq _____ a mq _____

☐ Non alimentare superficie di vendita da mq _____ a mq _____

☐ **Variazione dei settori merceologici:**

I settori merceologici varieranno per:

☐ aggiunta del settore

☐ Alimentare

☐ Non alimentare

☐ eliminazione del settore

☐ Alimentare

☐ Non alimentare

☐ **Trasferimento di sede:**

Nuovo indirizzo: via/piazza e n. _____ Comune _____ CAP _____

Tel. _____

☐ **Trasferimento del luogo ove sono custoditi i prodotti oggetto di vendita⁵**

Nuovo indirizzo: via/piazza e n. _____ Comune _____ CAP _____

Tel. _____

³ Compresa la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi

⁴ Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività e le relative norme o standard. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

⁵ Solo nel caso di vendita di veicoli usati, come chiarito dalla nota del Ministero dell'interno n. 5354 del 20/06/2016

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



☐ **Altro(*)**: (Ulteriori variazioni espressamente previste dalla normativa regionale) _____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

Solo in caso di Apertura

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)⁶

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)⁷ ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

⁶ I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.

⁷ Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI

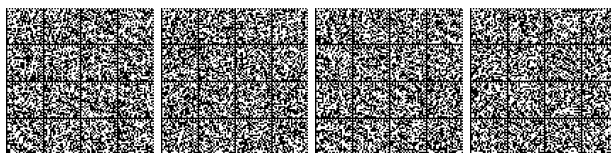
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:

- i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
- Altro(*): (*Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale*)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).



☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)⁸

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:

Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo e-mail/pec _____

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.⁹ Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli

⁸Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

⁹Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.



sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____¹⁰

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo e-mail _____

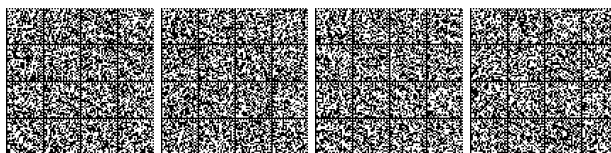
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail _____

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

q Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'*informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP*.

¹⁰Indicazione eventuale



Quadro riepilogativo della documentazione allegata**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

☐ SCIA UNICA**ALTRE SEGNALEZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE**

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)	Sempre obbligatoria in caso di commercio all'ingrosso di alimenti
☐	SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale	In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
☐	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici

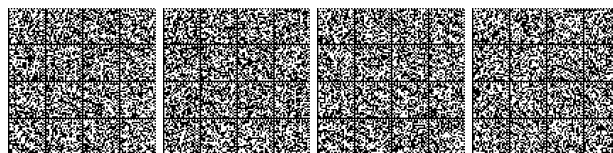


☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg, ovvero In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc
☐	Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto (GPL) per combustione	In caso di vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
☐	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

☐ SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

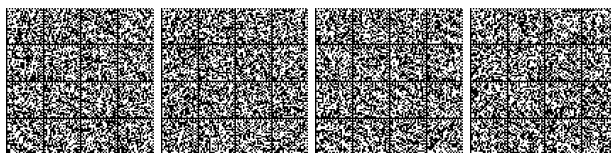
Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari	In caso di vendita di prodotti fitosanitari
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi	In caso di vendita di oggetti preziosi



☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione alla vendita all'ingrosso di farmaci (e farmaci da banco)	In caso di vendita di farmaci (e farmaci da banco) <i>Si ricorda che, a seguito dell'avvenuta autorizzazione da parte della regione o dell'autorità competente, per l'avvio dell'attività di vendita all'ingrosso in sede fissa dei farmaci occorrerà procedere alla registrazione del locale e ottenere il "codice identificativo univoco" da parte del Ministero della Salute.</i>
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle da guerra	In caso di vendita di armi diverse da quelle da guerra
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla comunicazione (SCIA condizionata)



DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome _____ Nome _____
C.F. [][][][][][][][][][][][][][][][]
Data di nascita [][][]/[][][]/[][][][][] Cittadinanza _____
Sesso: M [] F []
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Stato _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Il sottoscritto/a, in qualità di

_____ della
 _____ Società _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data	Firma
------	-------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)¹¹

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:

Comune di _____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo

Indirizzo e-mail/pec

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.¹² Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

¹¹Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.



Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).

Responsabile del trattamento _____¹³

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____ indirizzo e-mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail _____

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

q Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'*informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP*.

¹²Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

¹³Indicazione eventuale



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo - Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (Delibera n. 36/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-

lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città dell'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;



Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo, da parte del beneficiario, in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 119 e 121 che prevedono, tra l'altro, i seguenti benefici fiscali in favore dei territori colpiti dal sisma 2009:

la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese per determinati interventi sugli edifici (art. 119, comma 1), con riconoscimento della stessa per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, comma 1-*ter*);

l'aumento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali cd «eco-bonus» e «sisma-bonus» (art. 119, comma 4-*ter*), con riconoscimento del beneficio per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, comma 4-*quater*);

il riconoscimento della detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento (art. 119, comma 8-*ter*);

l'opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o, alternativamente, per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti (art. 121, comma 1, lettere a) e b));

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Visto il decreto-legge n. 11 del 2023, recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 17 febbraio 2023 — data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge — per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del



2020, non è più consentito l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b)) del predetto decreto;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 3.ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevede che il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo, non si applica agli interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024); tale deroga trova applicazione, per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite massimo di 70 milioni per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione *post*-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, che prevede che «Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei comuni abruzzesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo

nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche».

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di Missione denominata «struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito struttura di Missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di Missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di Missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, 20 maggio 2019, n. 33, 9 giugno 2021, n. 42, 14 aprile 2022, n. 20, 20 luglio 2023, n. 21, 29 maggio 2024, n. 35, 19 dicembre 2024, n. 91, che hanno disposto assegnazioni in materia di ricostruzione privata;

Vista nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7479-A del 30 giugno 2025, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla struttura di Missione, come aggiornata con nota acquisita al prot. DIPE n. 8262-A del 18 luglio 2025, concernente l'assegnazione un importo complessivo pari a 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024, articolato come segue:

30.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per il Comune dell'Aquila (USRA), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila;

60.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati negli altri comuni abruzzesi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009;

Considerato che il fabbisogno finanziario per la concessione del contributo straordinario, quantificato dagli uffici speciali per la ricostruzione, è stato stimato sulla base dell'ammontare dei contributi ordinari concessi tra

marzo 2004 e febbraio 2025, come risultante dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e calcolato nella misura del 15 per cento dello stesso ammontare;

Considerato che, in coerenza con il dettato normativo di cui all'art. 7, comma 1-bis del decreto-legge n. 76 del 2024, gli uffici speciali per la ricostruzione hanno elaborato lo schema di decreto congiunto, in corso di adozione, recante «Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111», allegato alla proposta di assegnazione, con cui sono definite le modalità attuative della misura;

Tenuto conto che il predetto decreto si applica ai soli casi di mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; i casi di mancato completamento delle opere interessate dall'applicazione delle suddette opzioni saranno oggetto di successiva disposizione;

Tenuto conto che gli interventi beneficiari del contributo, quali interventi di ricostruzione privata, sono oggetto di monitoraggio ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo complessivo, pari a 90 milioni di euro, è individuata, nell'ambito della quota prevista al terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 76 del 2024, a valere sui rifinanziamenti, disposti dalla legge n. 178 del 2020, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009;

Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS ha approvato la delibera inerente all'assegnazione di risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nell'ambito territoriale «altri comuni del cratere»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 8440-P del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica del-



la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione dell'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111

1.1. Con la presente delibera è disposta l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2025. L'importo assegnato è articolato come segue:

30.000.000,00 euro in favore dell'ufficio speciale per il Comune dell'Aquila (USRA), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila;

60.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati negli altri comuni abruzzesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

1.2. L'importo assegnato costituisce un limite massimo di spesa il cui rispetto è demandato agli uffici speciali per la ricostruzione.

1.3. La copertura finanziaria dell'importo complessivo assegnato, pari a 90 milioni di euro, è individuata, nell'ambito della quota prevista al terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 76 del 2024, a valere sui rifinanziamenti, disposti dalla legge n. 178 del 2020, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

2. Trasferimento ed erogazione delle risorse e monitoraggio

2.1 Le risorse oggetto dell'assegnazione sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del settore di riferimento.

2.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, con riguardo al trasferimento e all'erogazione delle risorse assegnate, nonché al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, si rinvia alle pertinenti disposizioni, per quanto applicabili, previste dalle precedenti deliberazioni del CIPESS in materia di ricostruzione privata.

2.3 Lo stato di utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera sarà rappresentato nell'ambito della relazione presentata dalla struttura di Missione al CIPESS

entro il 31 marzo di ogni anno, relativa all'utilizzo delle assegnazioni disposte per la ricostruzione privata, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali per la ricostruzione.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1570

25A06049

DELIBERA 23 luglio 2025.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma, per l'ambito territoriale «altri comuni del cratere». (Delibera n. 39/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città dell'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai Comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai Comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo, da parte del beneficiario, in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni,



dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, 20 maggio 2019, n. 33, 9 giugno 2021, n. 42, 14 aprile 2022, n. 20, 20 luglio 2023, n. 21, 29 maggio 2024, n. 35, 19 dicembre 2024, n. 91, che hanno disposto assegnazioni in materia di ricostruzione privata;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 7728 -A- del 7 luglio 2025, con la quale è sottoposta al Comitato la proposta della Struttura di missione concernente l'assegnazione di un importo pari a 196.421.688,66 euro da destinare alla concessione di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere»;

Considerato che per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere», è proposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 196.421.688,66 euro, di cui:

443.766,01 euro a valere sugli stanziamenti della Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di rifinanziamento all'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;



195.977.922,65 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati del monitoraggio alla data del 28 febbraio 2025 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione riferiti agli ambiti territoriali «Altri comuni del cratere» e «Comuni fuori cratere»;

Tenuto conto, in particolare, che sulla base dei dati di monitoraggio è stato quantificato l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e trasferite facendo riferimento allo stato di avanzamento delle pratiche di concessione dei contributi ai privati, istruite da USRC e concluse positivamente, nonché ai contributi concessi dai comuni che determinano l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Tenuto conto inoltre che il fabbisogno da coprire con la presente assegnazione è determinato dalla differenza tra il fabbisogno stimato per sette mesi – calcolato in base alla media mensile dei contributi concessi negli ultimi sei mesi per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere» e alla media mensile dei contributi concessi negli ultimi dodici mesi per l'ambito territoriale «comuni fuori cratere» – e l'ammontare delle risorse ancora disponibili; l'arco temporale di sette mesi è assunto a partire dal 1° luglio 2025, in continuità con l'ultima delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 19 dicembre 2024, n. 91, che ha previsto la copertura finanziaria per il periodo 1° luglio 2024 - giugno 2025;

Considerato che le risorse oggetto di assegnazione sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al citato decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

Considerato che, al fine di garantire la necessaria flessibilità delle risorse per cassa, nella proposta sono confermate le procedure di erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione privata, come già previste dalle precedenti delibere del Comitato n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017, n. 33 del 2019, n. 42 del 2021, n. 20 del 2022, n. 21 del 2023, n. 35 del 2024, n. 91 del 2024;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze

per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota prot. DIPE n. 8440 del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere»

1.1 Sulla base degli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi al 28 febbraio 2025 e in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione manifestate dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il periodo compreso dal 1° luglio 2025 e i 7 mesi successivi, si dispone l'assegnazione di un importo pari a 196.421.688,66 euro destinato alla concessione di contributi ai privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere».

1.2 La copertura finanziaria per l'importo complessivo di 196.421.688,66 euro è individuata:

443.766,01 euro a valere sugli stanziamenti della Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di rifinanziamento all'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

195.977.922,65 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

2. Trasferimento ed erogazione delle risorse

2.1 Le risorse assegnate sono trasferite all'USRC, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017. Le risorse assegnate a favore dei comuni, per l'ambito territoriale «Altri comuni del cratere», sono trasferite all'USRC, su richiesta del medesimo, per la successiva erogazione alle singole amministrazioni locali. L'USRC trasferisce le risorse previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle richieste avanzate dai singoli enti, debitamente documentate.

2.2 I successivi atti di trasferimento delle risorse, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 3 del 2003, devono indicare gli interventi oggetto di finanziamento identificati dal CUP.



2.3 Al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'erogazione delle risorse, si stabilisce che i comuni assegnatari delle risorse, al fine della concessione dei contributi ai privati, possano utilizzare le disponibilità di cassa, derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per la ricostruzione privata, per erogazioni corrispondenti a contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017.

3.2. La Struttura di missione presenterà al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1559

25A06050

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 29 ottobre 2025.

Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione. (Delibera n. 23725).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Te-

sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti» (di seguito anche «legge capitali»);

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che l'art. 12 della menzionata legge capitali ha introdotto nel Tuf il nuovo art. 147-ter.1, che consente alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato di prevedere nel proprio statuto che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dell'organo amministrativo, dettando una serie di condizioni per l'esercizio di tale facoltà e definendo altresì il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio da seguire in tale ipotesi;

Considerato che il predetto art. 12 della legge capitali, al comma 2, ha previsto una delega regolamentare alla Consob, attribuendole il compito di stabilire «con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del Testo unico [...]»;

Considerato che è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni contenute nel regolamento emittenti al fine di garantire l'attuazione della nuova disciplina in materia di lista del consiglio di amministrazione;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al primo documento di consultazione pubblicato in data 20 novembre 2024 e al secondo documento di consultazione, pubblicato in data 19 dicembre 2024, nonché le relative valutazioni come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *web* della Consob;

Considerato il parere n. 00751/2025 del 24 luglio 2025 rilasciato dal Consiglio di Stato, riguardante in particolare (i) l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alla seconda votazione individuale, prevista al comma 3, lettera a), n. 1), dell'art. 147-ter.1, e (ii) come debba essere determinato il numero di componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze nello scenario previsto al comma 3, lettera b), n. 2, dell'art. 147-ter.1 del Tuf (ipotesi in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano più del 20% dei voti assembleari);



Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Nella Parte III, Titolo V-bis, del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Capo I,

i. Sezione I, all'art. 144-ter, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) "Lista del consiglio di amministrazione": la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione uscente ai sensi dell'art. 147-ter.1 del testo unico.»;

ii. dopo la Sezione II, è inserita la seguente:

«Sezione II-bis

LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 144-quater.1 (*Disposizioni di attuazione*).

— 1. La lista del consiglio di amministrazione contiene un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere stabilito nello statuto ovvero, se lo statuto indica solamente un numero massimo e minimo, pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2380-bis, quarto comma, del codice civile, in entrambi i casi maggiorato di un terzo.

2. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto alle altre liste presentate, nell'applicazione delle modalità di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione previste dall'art. 147-ter.1, comma 3, del testo unico si procede come segue:

a) nel caso previsto dall'art. 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1, del testo unico, qualora dall'applicazione del criterio di riparto dei posti in consiglio di amministrazione ivi indicato non risulti un numero intero di componenti da assegnare complessivamente alle prime due liste di minoranza in ordine di consensi raccolti in assemblea, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Lo statuto stabilisce i criteri di ripartizione tra le prime due liste di minoranza dei posti in consiglio così determinati;

b) nel caso previsto dall'art. 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, del testo unico, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del Consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ferma restando l'assegna-

zione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque non inferiore alla percentuale prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1, del testo unico.

3. Tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante, possono partecipare alla votazione individuale prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lettera a), del testo unico.»;

iii. Sezione IV,

1) all'art. 144-octies, comma 1,

a) nella lettera b.3), dopo le parole «che hanno presentato le liste» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 147-ter del testo unico»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di liste del Consiglio di amministrazione, la documentazione prevista dal presente comma è messa a disposizione del pubblico nel termine previsto dall'art. 147-ter.1, comma 2, del testo unico.»;

2) all'art. 144-novies,

a) al comma 1, lettera a), le parole «presentata o» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1 Qualora per la nomina dell'organo di amministrazione si sia tenuta la votazione individuale prevista dall'art. 147-ter.1, comma 3, lettera a), n. 1, del testo unico, il rendiconto sintetico pubblicato ai sensi dell'art. 125-quater del testo unico riporta anche i voti ottenuti da ciascun candidato della lista del consiglio di amministrazione.»;

B. nel Capo I-bis, all'art. 144-undecies.1, comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter.1 del testo unico, gli statuti possono prevedere il rispetto di tale criterio per le liste che presentino almeno due candidati.»;

Art. 2.

Modifiche all'allegato 5 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

1. L'allegato 5 (Deleghe di voto) del regolamento emittenti è sostituito dal nuovo allegato 5 accluso alla presente delibera.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 ottobre 2025

Il presidente: SAVONA



ALLEGATO 5

DELEGHE DI VOTO

ALLEGATO 5A

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato
ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-undecies.1 del Testo unico**

Parte 1 di 2

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo)

Il/la (denominazione/dati anagrafici)
in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla
..... (denominazione società emittente) eventualmente sostituito
da (denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti)
procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il (data) con le modalità
e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data
.....

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore del (fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti
modalità.....

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non
comporta alcuna spesa per il delegante**

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)

.....
.....
.....

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di
voto) nato/a a il, residente a (città) in
..... (indirizzo) C. F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo
stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso
(intermediario depositario) ABI CAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga
istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi,
il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

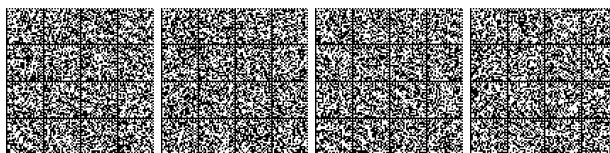
.....

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA



Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)*

Il/La sottoscritto/a *(denominazione/dati anagrafici)*
 delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata
 per il dalla *(denominazione società emittente)*

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione)

2° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione)

3° *(in caso di voto di lista)* ☐ LISTA N. ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽¹⁾
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione)

3°-bis) In caso di nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter.1 del D.Lgs. n. 58/1998, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare nell'ipotesi prevista dal terzo comma, lettera a), n. 1 del medesimo articolo (votazione individuale sui singoli candidati della Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione) secondo la seguente indicazione:

1° candidato
☐ FAVOREVOLE ALLA NOMINA
☐ CONTRARIO ALLA NOMINA
☐ ASTENUTO

2° candidato
☐ FAVOREVOLE ALLA NOMINA
☐ CONTRARIO ALLA NOMINA
☐ ASTENUTO

3° candidato
☐ FAVOREVOLE ALLA NOMINA
☐ CONTRARIO ALLA NOMINA
☐ ASTENUTO

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁽²⁾ il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

3° deliberazione



3°-bis deliberazione (eventuale votazione individuale sui singoli candidati della Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione)

Votazione sul 1° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

Votazione sul 2° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

Votazione sul 3° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A)*

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽⁴⁾, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁵⁾

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁶⁾

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁵⁾

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁶⁾

3° deliberazione

3°-bis deliberazione (eventuale votazione individuale sui singoli candidati della Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione)

Votazione sul 1° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

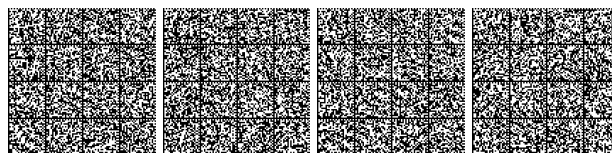
Votazione sul 2° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾



Votazione sul 3° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

(4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)

(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(6) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *“Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*

DATA

FIRMA



ALLEGATO 5B

Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe(1)

Copertina - Inserire la seguente avvertenza

«La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento emittenti)».

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea

- 1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.
- 2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.
- 3 - Materie all'ordine del giorno.
- 4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lettera d), del testo unico e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile.
- 5 - Precisare che la suddetta documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III, del regolamento emittenti. Precisare che i soci, a norma dell'art. 130 del testo unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese.

Sezione II - Informazioni relative al promotore

- 1 - Denominazione e forma giuridica del promotore ovvero nome e cognome (in caso di persona fisica).
- 2 - Sede sociale ovvero domicilio (in caso di persona fisica).
- 3 - Qualora il promotore sia una persona giuridica, indicare i soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sulla società. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società.
- 4 - Descrizione delle attività esercitate.
- 5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.
- 6 - Nel caso in cui il promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.
- 7 - Nel caso in cui il promotore o società appartenenti al suo gruppo abbiano assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'emittente:
 indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di acquistare tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti;
 indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di vendere tali titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti.
- 8 - Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135-decies del testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.
- 9 - Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.
- 10 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 135-decies, comma 3, del testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto.

(1) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, anche i relativi *curricula*), ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente e abbia ad oggetto la proposta di votazione in favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter.1 del testo unico, il prospetto contiene altresì informazioni in merito alle altre liste di candidati eventualmente presentate, all'identità dei soci che le hanno presentate, ai dati identificativi dei candidati inclusi in tali liste, indicando il *link* al sito internet dell'emittente ove sono pubblicati i relativi *curricula*; il prospetto contiene altresì l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del regolamento emittenti, la società emittente è tenuta ad esercitare il voto anche per eventuali deleghe rilasciate a favore di altre liste.

1-bis - Ove la sollecitazione di deleghe abbia ad oggetto la votazione sulla lista presentata dal consiglio di amministrazione, eventuale indicazione delle specifiche proposte di deliberazione in relazione alla seconda votazione sui singoli candidati, di cui all'art. 147-ter.1, comma 3, lettera a), n. 1, del testo unico ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'emittente connessi alla sollecitazione.

3 - Evidenziare se il promotore intende esercitare il voto solo se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, evidenziare che la stessa è tenuta ad esercitare il voto anche se la delega non è rilasciata in conformità alle proprie proposte.

4 - Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore.

3 - Indicazione del fatto che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore diverso dalla società emittente potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Indicazione del fatto che nel caso in cui si verificano le predette circostanze di rilievo e il delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente l'assemblea.

Inserire la seguente dichiarazione di responsabilità

«Fermo restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi della normativa vigente, il promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione».

Inserire la seguente indicazione

«Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione».

Data

Sottoscrizione del promotore



Modulo per la sollecitazione di deleghe**MODULO DI DELEGA***(nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo)*

Il/la (denominazione/dati anagrafici del Promotore), eventualmente
 sostituito da (denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti) intende
 promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea della
 (denominazione società emittente) convocata per il (data) con le
 modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno
 il (giorno precedente l'assemblea) con le seguenti modalità

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
 nato/a a il, residente a (città)
 in (indirizzo) C. F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle
 proposte di deliberazione all'ordine del giorno

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di
 conflitti di interesse

DELEGA il promotore a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate
 con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso
 (intermediario depositario) ABI CAB

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*) ⁽¹⁾

1° proposta del Promotore

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

2° proposta del Promotore

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

3° proposta del Promotore

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

3°-bis) In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998
 (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione), laddove sia
 oggetto di sollecitazione

Proposta del Promotore sul 1° candidato.....

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

Proposta del Promotore sul 2° candidato.....

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA



(1) Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente e abbia ad oggetto la proposta di votazione in favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente ai sensi dell'articolo 147-ter.1 del D.lgs. n. 58/1998, nella sezione dedicata alla proposta di voto su tale lista, il modulo deve consentire ai soci di esprimere contestualmente il proprio voto in modo non conforme alla sollecitazione in favore di una delle altre liste eventualmente presentate, unitamente all'indicazione dei dati identificativi dei relativi candidati (cfr. articolo 138, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti), secondo lo schema seguente:

☐ LISTA del CdA (proposta del Promotore) ☐ LISTA N. ☐ LISTA N. [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO]

Qualora si verificano **circostanze ignote**⁽²⁾ all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla

1° proposta del Promotore

☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta^{(3) (4)}

2° proposta del Promotore

☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta^{(3) (4)}

3°

(2) Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione

(3) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(4) In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

B) Se il promotore, diverso dalla società emittente, intende esercitare il voto anche se non in conformità alle proprie proposte, specificare le istruzioni della delega relativamente a ciascuna deliberazione (*)

1° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3°

C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) (*)

1° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3° (in caso di voto di lista) ☐ LISTA N. ... [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO]⁽⁵⁾

C-bis) In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998 (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione)

Votazione sul 1° candidato ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Votazione sul 2° candidato ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Votazione sul 3° candidato

(5) Contrario o astenuto per tutte le liste



Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽⁶⁾ il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁷⁾

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁷⁾

3° deliberazione

In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione)

☐ conferma le istruzioni

☐ revoca le istruzioni (*)

modifica le istruzioni: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁷⁾

(6) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)

(7) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), in caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽⁸⁾, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁹⁾

☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽¹⁰⁾

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁹⁾

☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽¹⁰⁾

3° deliberazione

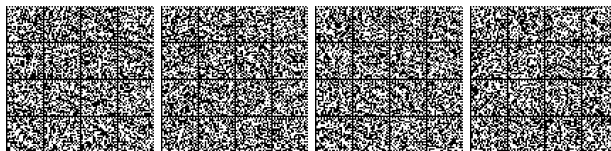
In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione)

☐ conferma le istruzioni

☐ revoca le istruzioni (*)

modifica le istruzioni: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽¹⁰⁾



(8) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al promotore, se diverso dalla società emittente, a votare in modo difforme da quanto indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)

(9) Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(10) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)
sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

25A06070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Terazosina cloridrato, «Prostatil».

Estratto determina AAM/PPA n. 690/2025 del 29 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1472 - è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ausa, 5 - 47853 Coriano (RN) frazione Cerasolo, codice fiscale 09157460966.

Medicinale: PROSTATIL.

Confezioni:

035051010 - «2 mg compresse» 10 compresse;

035051022 - «5 mg compresse» 14 compresse,

alla società S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05979

Rettifica della determina n. 601/2025 del 26 settembre 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib esilato, «Puqod».

Estratto determina AAM/PPA n. 689/2025 del 29 ottobre 2025

La determina AAM/PPA n. 601/2025 del 26 settembre 2025, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2025 e relativa al medicinale PUQOD (A.I.C. n. 026283), è rettificata come segue:

ove si legge:

per la nuova confezione di cui all'art. 1, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: allergologia ed immunologia clinica; malattie dell'apparato respiratorio; medicina interna; reumatologia).



Leggasi:

per la nuova confezione sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

per l'indicazione terapeutica «trattamento fibrosi polmonare idiopatica (IPF)»:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo;

per le indicazioni terapeutiche «trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «Pugod» è inoltre indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo»:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, immunologo e internista.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina di rettifica, di cui al presente estratto, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 601/2025 del 26 settembre 2025, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2025.

25A05980

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di 6-fluoro-(18F)-L-diidrossifenilalanina (o 6-fluoro-(18F)-L-dopa), Fluorodopa (18F) Curium Austria.

Estratto determina AAM/PPA n. 691/2025 del 29 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (Francia):

Tipo IA - C.I.3) e Tipo II - C.I.3.b) Modifiche per implementazione della variazione FR/H/0328/001/II/006 approvata a novembre 2020;

modifiche per implementazione degli esiti della procedura PSUR n. PSUSA/00010572/201706;

modifiche editoriali minori e adeguamento al QRD template.

Le modifiche riguardano il paragrafo 4.4, 4.5, 4.8, 6.4, 6.5 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale FLUORODOPA (18F) CURIUM AUSTRIA nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

038449031 - «0.3 GBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 20 ml;

038449043 - «0.3 GBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro contenente da 0,5 a 11 ml.

Codice pratica: VC2/2024/536.

Numero procedura: FR/H/0328/001/II/011/G.

Titolare A.I.C.: Curium Austria GMBH con sede legale in Grazer Strasse 18 - A-8071 Hausmannstaetten, Austria.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05981

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lercanidipina Omniapharm»

Estratto determina IP n. 809 del 20 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LERCANIDIPIN-OMNIAPHARM 20 mg filmtabletten 28 filmtabletten dalla Germania con numero di autorizzazione Zul. Nr. 65406.00.00, intestato alla società Recordati Pharma GmbH Eberhard-Finckh-Str. 55 89075 Ulm Baden-Württemberg - Germania e prodotto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. - Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: LERCANIDIPINA OMNIAPHARM «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052538028 (in base 10) 1L3BPD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di lecanidipina cloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, povidone K30, magnesio stearato;

film di rivestimento:

ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), macrogol 6000, ferro ossido (E172).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., Via Giovanni Amendola, 1 - 20049 Settala;

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LERCANIDIPINA OMNIAPHARM «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052538028.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LERCANIDIPINA OMNIAPHARM «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052538028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05982**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lercanidipina Omniapharm»***Estratto determina IP n. 810 del 20 ottobre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LERCANIDIPIN-OMNIAPHARM 10 mg Filmtabletten 28 Filmtabletten dalla Germania con numero di autorizzazione Zul. Nr. 65405.00.00, intestato alla società Recordati Pharma GmbH Eberhard-Finckh-Str. 55 - 89075 Ulm Baden-Württemberg - Germania e prodotto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., via Matteo Civitali n. 1 - 20148 Milano - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: «Lercanidipina Omniapharm» - 10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052538016 (in base 10) 1L3BP0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di lercanidipina cloridrato;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, povidone K30, magnesio stearato.

Film di rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), macrogol 6000, ferro ossido (E172).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Giovanni Amendola n. 1, Settala - 20049;

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lercanidipina Omniapharm» 10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052538016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lercanidipina Omniapharm» 10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052538016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05983**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel e acido acetilsalicilico, «Clopidogrel e Acido acetilsalicilico DOC».***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 396/2025 del 4 novembre 2025*

Codice pratica: DC/2024/551.

Procedura europea n. IS/H/0684/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALICILICO DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale via Turati n. 40 - 20121, Milano, Italia.

Confezione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/ESSICCANTE/PE-AL/PE - A.I.C. n. 052502010 (in base 10) 1L27HU (in base 32).

Principio attivo: clopidogrel e acido acetilsalicilico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park - Paola PLA 3000 - Malta;

MSN Labs Europe Ltd., KW20A Corradino Park, Paola PLA 3000 - Malta.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare

periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06071

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eptifibatide, «Eptifibatide Alida».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 397/2025 del 4 novembre 2025

Codice pratica: RU/2025/023.

Procedura europea n. NL/H/3888/001-002/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EPTIFIBATIDE ALIDA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alida Pharmaceuticals, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in AV via Augusta, 15-25 Of. 236, 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«0,75 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 052032012 (in base 10) 1KMWJD (in base 32);

«2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 052032024 (in base 10) 1KMWJS (in base 32).

Principio attivo: eptifibatide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Quercus Labo - Wijmenstraat 21p, 9030 Mariakerke, Oost-Vlaanderen, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Mylatabi»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 398 del 4 novembre 2025

Codice pratica: MR/2024/047.

Procedura europea n. IS/H/0660/001-002/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MYLATABI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale viale Giulio Richard 1, Torre A, 20143, Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290018 (in base 10) 1KVSH2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290020 (in base 10) 1KVSH4 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3x28) compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290032 (in base 10) 1KVSHJ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290044 (in base 10) 1KVSHW (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290057 (in base 10) 1KVSJ9 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3x28) compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290069 (in base 10) 1KVSJP (in base 32).

Principio attivo: eltrombopag.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Coripharma ehf. Reykjavíkurvegur 78-80, IS -220 Hafnarfjörður, Islanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290020 (in base 10) 1KVSH4 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290057 (in base 10) 1KVSJ9 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290018 (in base 10) 1KVSH2 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 84 (3x28) compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290032 (in base 10) 1KVSHJ (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290044 (in base 10) 1KVSHW (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 84 (3x28) compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 052290069 (in base 10) 1KVSPJ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 ottobre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06073**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Briladona»****Estratto determina IP n. 831 del 29 ottobre 2025**

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIBERELLE 0,25 mg + 0,035 mg, Tablet 63 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 25199, intestato alla società Exeltis Poland SP. Z O.O. UL. Szamocka 8 01-748 Warszawa Polonia e prodotto da Cyndea Pharma S.L. Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz Avenida De Agreda 31 - 42110 Olvega (Soria) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: Briladona - «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049702020 (in base 10) 1HDT44 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 250 microgrammi di norgestimato e 35 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: amido di mais, lattosio monoidrato, magnesio stearato e carminio d'indaco (E132).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l., Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Briladona - «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049702020.

Classe di rimborsabilità: C.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Briladona - «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049702020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06074

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro.

Il decreto ministeriale n. 330204 del 16 luglio 2025, recante le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla pagina:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23697>

e sul sito internet del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina web Normativa nazionale Archivi - Protezione delle piante:

<https://www.protezionedellepiante.it/category/normativa-nazionale/>

25A06075

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione del Monastero Claustrale di Santa Chiara, in Leivi, nel Monastero di S. Chiara, in Vicoforte.

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 ottobre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo del Monastero Claustrale di Santa Chiara, con sede in Leivi (GE), nel Monastero di S. Chiara, con sede in Vicoforte (CN).

Il Monastero di S. Chiara, con sede in Vicoforte (CN) subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al Monastero Claustrale di Santa Chiara, con sede in Leivi (GE), che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A06076

Fusione per incorporazione della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata «Istituto Universitario Salesiano» nell'ente denominato «Salesiani Don Bosco Mestre», entrambi in Venezia Mestre.

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 ottobre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vicario del Rettor Maggiore della Congregazione salesiana autorizza la fusione per incorporazione della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata «Istituto Universitario Salesiano» nell'ente denominato «Salesiani Don Bosco Mestre», entrambi con sede in Venezia Mestre.

L'ente denominato «Salesiani Don Bosco Mestre» subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata «Istituto Universitario Salesiano», che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A06077

Trasferimento della sede dell'istituto secolare «Missionarie di Maria Regina dei Cuori» da Reggio Calabria a Brignano Gera d'Adda.

Con decreto del Ministero dell'interno del 23 ottobre 2023 viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto secolare «Missionarie di Maria Regina dei Cuori» da Reggio Calabria a Brignano Gera d'Adda (BG).

25A06078

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2025.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 29 settembre 2025, è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per l'anno 2025. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

25A06079



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Salute 2.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 ottobre 2025 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'«importante progetto di interesse comune europeo» Salute 2 nell'ambito della catena strategica del valore delle tecnologie e dispositivi innovativi per il settore della salute, anche denominato IPCEI Tech4Cure, ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 1° ottobre 2025.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 10,00 del 25 novembre 2025 alle ore 17,00 del 13 gennaio 2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 28 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A06023

Contratti di sviluppo - Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni relative ai regimi di aiuto SA.109439 (2023/N) e SA.112546 (2023/N).

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 ottobre 2025 è stata disposta, a partire dal 4 novembre 2025, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle istanze che prevedono l'applicazione dei regimi di aiuto SA.109439 (2023/N) «*Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes – RRF*» e SA.112546 (2023/N) «*RRF - TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy*», approvati dal-

la Commissione europea nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

La chiusura si è resa necessaria per rispettare il termine di validità dei predetti regimi di aiuto, fissato al 31 dicembre 2025, data entro la quale deve pertanto essere conclusa la procedura di concessione delle agevolazioni.

Resta ferma la possibilità di presentare le domande di agevolazione nell'ambito degli sportelli regolati dai decreti direttoriali 11 aprile 2024 e 14 giugno 2024 nonché dalla circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927, a valere sugli ulteriori regimi di aiuto applicabili allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale dell'avviso è consultabile dalla data del 29 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A06024

Accordi per l'innovazione 2025 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

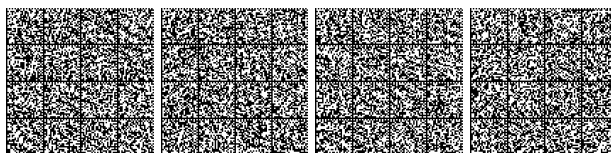
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 ottobre 2025 sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 4 settembre 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 20 ottobre 2025, recante la ridefinizione delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di interventi di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico realizzati nell'ambito di accordi stipulati dalle imprese con il Ministero e con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.

Le domande di agevolazione potranno essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, a partire dalle ore 10,00 del 14 gennaio 2026 e fino alle ore 18,00 del 18 febbraio 2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 31 ottobre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A06025MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2025-GU1-263) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

